

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

88.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Ritiro):		
Estensione alla Regia guardia di finanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, relativo agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito dichiarati irreperibili e prigionieri di guerra (2092)	1939	
PRESIDENTE.		
Per l'esame dei consuntivi degli enti amministrativi	1939	
PRESIDENTE.		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (2193)	1939	
ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i> - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2040-B)	1940	
D'HAVET, <i>Relatore</i> - MAZZINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze.</i>		
Norme sulla legalizzazione di firme. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2091-B)	1941	
PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Relatore.</i>		
Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2136)	1941	
PESENTI ANTONIO, <i>Relatore</i> - THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze,</i> MAZZINI, SCOTTI, CAPRI CRUCIANI, FABBRICI, CERUTTI GIUSEPPE, SUVICH, FERRARIO GIUSEPPE, D'HAVET, CENZATO, GOFFI.		
Proroga di termini per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (2157)	1956	
PESENTI ANTONIO, <i>Relatore.</i>		
Autorizzazione al Ministro della marina ad assumere impegni per le nuove costruzioni navali (2169)	1957	
CENZATO, <i>Relatore.</i>		
Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (2180).	1957	
D'HAVET, <i>Relatore.</i>		
Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale figli degli aviatori (2184)	1958	
DA EMPOLI, <i>Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2149).	1958	
BRIZI, <i>Relatore</i> - MAZZINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze,</i> SCOTTI, D'HAVET.		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pag.	Pag.
<p>Convalidazione dei Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688; 21 giugno 1942-XX, n. 691 e 30 giugno 1942-XX, n. 819, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1941-42 (2137) 1961</p> <p>CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.) (2138) 1961</p> <p>SCOTTI, <i>Relatore</i> — BRIZI.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra (2140) 1963</p> <p>CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, che autorizza una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro al 4 per cento a premi (2141) 1963</p> <p>GUARNERI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari (2150). 1963</p> <p>GUARNERI, <i>Relatore</i> — FERRARIO GIUSEPPE, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>.</p> <p>Reclutamento, in tempo di guerra, di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza (2153) 1964</p> <p>BACCARINI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza (2154) 1965</p> <p>BACCARINI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Modifica dell'articolo 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, per la parte relativa ai termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dagli amministratori e dai dirigenti di società commerciali ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi percepiti (2155) 1965</p> <p>COLOMBATI, <i>Segretario</i>.</p>	<p>Proroga al 28 febbraio 1933-XXI dei termini per rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 (2156) 1966</p> <p>BRIZI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Proroga della efficacia delle disposizioni relative ai limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato (2158). 1966</p> <p>PALERMO, <i>Relatore</i>.</p> <p>Agevolazioni tributarie per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) di aziende petrolifere inglesi e americane (2159) 1966</p> <p>GUZZELONI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Norme per il pagamento delle pensioni di guerra ai militari albanesi ed alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra (2160) 1967</p> <p>PAROLARI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Norme da applicarsi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per i pagamenti in Francia, Tunisia, Algeria, Marocco francese e Tangeri delle pensioni e degli altri assegni fissi personali ai cittadini italiani colà residenti (2161) 1967</p> <p>ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza (2188) 1968</p> <p>BRIZI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derivate ortofrutticole e dei prodotti ittici (2191) 1968</p> <p>BRIZI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Modifica all'articolo 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (<i>Approvato con modificazione</i>) (2192) 1968</p> <p>FERRARIO GIUSEPPE, <i>Relatore</i>.</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pag.

Proroga del termine di cui all'articolo 22, sesto comma, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito e modificato con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (2199) 1969
ARLOTTI, *Relatore*.

Disegno di legge (Rinvio):

Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e per ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra (2195) 1958
PRESIDENTE.

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per la guerra, Scuero).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i consiglieri nazionali Arcidiacono e Mezzetti; sono in congedo i consiglieri nazionali Armenise, Bibolini, Bolzon, Bruchi, Ciardi, Frignani, Lantini, Mancini, Masetti, Morselli, Paladino e Venturi.

Constata che la commissione è in numero legale.

Rivolge un cordiale saluto al camerata Pavoncelli, chiamato a far parte della Commissione generale del bilancio.

Comunica inoltre che interviene alla riunione, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il consigliere nazionale Goffi.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che il Presidente della Camera comunica che il disegno di legge n. 2092: « Estensione alla Regia guardia di finanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, relativo agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito dichiarati irreperibili e prigionieri di guerra », del quale era stato rinviato l'esame, deve intendersi ritirato, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento della Camera, essendo scaduto

il termine di un mese prescritto per l'approvazione dall'articolo 16 della legge del 9 gennaio 1939-XVII, n. 129.

Il disegno di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Per l'esame dei consuntivi degli Enti amministrativi.

PRESIDENTE. In relazione alla lettera del 27 giugno 1942-XX, al Presidente della Camera, concernente l'esame dei consuntivi degli Enti amministrativi, il Presidente della Camera informa che il Ministro delle finanze, interpellato circa il termine entro il quale sarebbero presentati i disegni di legge per l'approvazione dei bilanci medesimi, ha assicurato di aver richiamato sulla richiesta l'attenzione del Presidente della Corte dei conti, riservandosi di trasmettere ulteriori comunicazioni al riguardo.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2193)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, osserva che si tratta di una nuova assegnazione di 20 miliardi, per le spese straordinarie di guerra, da iscriversi nell'apposito capitolo di bilancio, che varia di anno in anno e che per il bilancio in corso corrisponde al 66.

Anche questa somma va ripartita tra voci che nel bilancio del Ministero della guerra sono tipicamente rispondenti ad esigenze della condotta della guerra. Artiglieria, genio, motorizzazione, servizi chimici, commissariato militare, sanità, stato maggiore: queste sono le voci tra le quali va ripartita la somma in parola.

Le somme finora stanziare a questo scopo con regolari provvedimenti di legge ammontano a 116 miliardi, ai quali vanno aggiunti i 20 del decreto-legge 31 agosto 1942-XX, che la Commissione è chiamata a convertire in legge. Di questi soltanto 101 miliardi sono stati finora iscritti in bilancio con le relative autorizzazioni del Ministro delle finanze. Ma non è soltanto su questi 136 miliardi che conta il Ministero della guerra, il quale ha da quello delle finanze un'autorizzazione permanente di assumere impegni provvisori da regolarizzare successivamente con provvedimenti legislativi anche al di là delle assegnazioni già disposte per legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel proporre l'approvazione del provvedimento, è sicuro interprete dei sentimenti della Commissione rivolgendo al glorioso Esercito, che si batte per le fortune dell'Italia, un fervido saluto. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, avverte che il provvedimento in esame è l'ottavo della serie, che si è iniziata con la legge n. 310 del 4 aprile 1940-XVIII.

Con i 20 miliardi attuali, l'ammontare complessivo dei finanziamenti per spese di guerra assomma a 136 miliardi, a cui vanno aggiunti 3 miliardi 942 milioni per interessi sui contratti rateizzati: in totale, quindi, 139 miliardi e 942 milioni.

Va tenuto conto che il Ministero delle finanze ha autorizzato impegni provvisori per altri 30 miliardi. Conseguentemente l'ammontare complessivo dei finanziamenti è di 169 miliardi 942 milioni.

Gli impegni delle varie direzioni autorizzate del Ministero, a tutto ottobre, ammontano a 167 miliardi 301 milioni. Gli impegni si aggirano all'incirca sui 5 miliardi al mese; viceversa, le spese che, in occasione dell'approvazione del penultimo finanziamento di 30 miliardi, erano state valutate in circa 3 e mezzo miliardi mensili, sono in aumento e tendono a 4 miliardi.

Assicura, concludendo, che agli ingenti sacrifici richiesti al Paese corrispondono la maggiore oculatezza nell'impiego delle somme stanziare e l'alto spirito dell'Esercito, al quale sono affidate le sorti della Patria. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo. (Modificato dal Senato). (2040-B)

D'HAVET, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, fu esaminato dalla Commissione generale del bilancio nella riunione del 4 settembre 1942-XX, ed in tale occasione furono introdotti, su sua proposta, alcuni emendamenti, specie per quanto concerne il

trattamento tributario riservato alle cambiali.

Nella discussione avvenuta presso la Commissione di finanza del Senato furono approvati gli emendamenti già introdotti e ne furono aggiunti alcuni, ragione per cui il disegno di legge ritorna ora all'esame della Commissione del bilancio.

Gli emendamenti approvati dal Senato concernono essenzialmente le tasse di bollo, stabilite dall'articolo 50 e dall'articolo 51 dell'attuale tariffa annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, per i titoli negoziabili emessi da comuni, provincie, società e da altri enti o consorzi.

La modifica si rendeva necessaria poiché con la nominatività obbligatoria dei titoli azionari la Finanza dello Stato avrebbe percepito per ogni titolo la tassa di lire 1, e per i titoli composti di più fogli per ogni foglio, mentre sotto il regime dei titoli al portatore la gran massa dei titoli azionari corrispondeva una tassa che, a seconda del capitale nominale del titolo, variava da lire 1 a lire 10.

L'emendamento è quindi una logica conseguenza del provvedimento sulla nominatività e della necessità di mantenere almeno inalterate nell'attuale periodo di contingenza le entrate dello Stato.

A questo scopo all'articolo 11 del disegno di legge, che a seguito degli emendamenti proposti nella prima discussione avanti alla Commissione del bilancio ha preso il n. 10, viene tolto l'inciso relativo ai titoli negoziabili, di cui all'articolo 50 della tariffa e dopo tale articolo 10 viene introdotto un nuovo articolo 11, il quale stabilisce l'ammontare di tali tasse.

Queste sono state per i titoli nominativi fissate in una misura assolutamente non gravosa, essendo di:

- lire 0.80 quando il capitale nominale del titolo non superi le lire 200;
- lire 1 quando il capitale nominale superi le lire 200 e non le lire 500;
- lire 2 quando il capitale nominale superi le lire 500 e non le lire 2,500;
- lire 3 oltre le lire 2,500.

Per i titoli al portatore si sono introdotte, nei confronti della tabella vigente, alcune lievi modifiche, per uniformare gli scaglioni attuali a quelli proposti per i titoli nominativi.

È stata anche aggiunta una disposizione a sensi della quale le norme di cui all'articolo 24 del Regio decreto 29 marzo 1942-XX,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 239, si applicano anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati, presentati alla conversione in nominativi.

L'articolo 24 predetto infatti prevedeva delle particolari norme soltanto per la trasformazione di titoli (e non anche di certificati) al portatore in nominativi. Trattasi di una disposizione che corrisponde ad un principio di equità.

Propone, concludendo, l'approvazione dei nuovi emendamenti introdotti dal Senato del Regno.

MAZZINI prospetta il caso di aziende che, per il ritardo da parte dello Stato nel pagamento di forniture eseguite, si rivolgono al Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali, allo scopo di ottenere una anticipazione sulle somme di cui risultano creditrici. Poichè non è stato ancora perfezionato il contratto con lo Stato, esse non possono fare la cessione del credito e sono costrette ad eseguire con il Consorzio operazioni con garanzia di cambiali a quattro mesi rinnovabili, la cui tasso è stata portata a lire 3 per ogni mille lire.

Si tratta di somme ingenti che vengono a gravare su tali aziende a causa del ritardo nei pagamenti da parte dello Stato.

Raccomanda che sia consentito l'uso di cambiali soggette una volta tanto a tasso fissa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti introdotti dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sulla legalizzazione di firme. (2091-B)

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Relatore*, rileva che gli emendamenti apportati dalla Commissione di finanza del Senato al disegno di legge, già approvato dalla Camera, per la maggior parte riguardano questioni formali e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli emendamenti apportati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (2136)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*. Il decreto presentato alla conversione in legge apporta alcune modificazioni alle disposizioni della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, istitutiva dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Tali modificazioni in parte consistono in perfezionamenti del sistema di applicazione del tributo, suggeriti da un biennio di esperienza e tendenti ad eliminare incertezze e assicurare un'equa distribuzione del carico fiscale, in parte sono dirette al fine di aumentare il provento dell'erario in relazione alle esigenze di guerra.

Com'è noto, l'imposta straordinaria colpisce i redditi, prodotti dal 1939, per la parte che supera nominalmente i redditi che lo stesso contribuente produceva nel periodo immediatamente anteriore; sebbene la denominazione del tributo faccia pensare ad una correlazione o dipendenza del maggior reddito rispetto allo stato di guerra, si prescinde nell'accertamento dal considerare se in concreto la contingenza bellica abbia influito per incrementare l'utile. Può così avvenire che all'imposta straordinaria sia assoggettato anche chi da tale contingenza non è stato davvero avvantaggiato, purchè si verifichi che il reddito prodotto nel 1939 o in ciascuno degli anni successivi sia maggiore di quello accertato o accertabile all'imposta di ricchezza mobile nel periodo antecedente, o dell'8 per cento del capitale investito nell'impresa quale è determinato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio. Di ciò conviene tener conto per apprezzare le singole norme che regolano il tributo, il cui accertamento è effettuato annualmente, con la conseguenza che i maggiori utili di un esercizio non trovano compenso, nei riguardi fiscali, nella eventuale contrazione del reddito o addirittura nelle perdite che si verifichino negli esercizi successivi.

Sulla portata politica ed economica del provvedimento non crede sia il caso di intrattenersi poichè non si tratta, come già detto, di una nuova legge, ma bensì di un perfezionamento di quella esistente, e su di essa ha già brillantemente parlato, in occasione della convalida del decreto portato in discussione nella riunione del luglio 1940, il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

relatore d'allora, camerata Suvich, nè vuole, nè saprebbe ripetere colla chiarezza e competenza sua, quanto egli ha già esposto. Desidera soltanto mettere in rilievo come col nuovo decreto, a differenza di quanto non avevano fatto nell'immediato dopo guerra i governi passati, il Governo Fascista abbia invece anche affrontato il complesso e delicato problema della destinazione dei maggiori utili prodotti durante la guerra ed abbia adottato una soluzione oculata ed equilibrata, che pone in modo preciso le premesse ed assicura i mezzi per affrontare e superare la ricostruzione economica nel dopo guerra, senza per altro paralizzare le sorgenti della produzione durante la guerra.

Vengono in tal modo gettate le basi per una pronta e vigorosa ripresa industriale e commerciale in tutto aderente agli alti e immancabili destini dell'Italia.

Meritano poi di essere poste in rilievo alcune disposizioni del provvedimento.

Con l'articolo 1 si stabilisce che se il reddito delle ditte individuali e delle Società di persone prodotto in ciascun anno ed accertato in via consuntiva ai fini della imposta straordinaria risulti maggiore del reddito accertato in via presuntiva e preventiva agli effetti dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile, quest'ultima imposta sia dovuta anche sulla differenza. Tale estensione è giusta; una volta accertato il reddito, non si comprende perchè una parte dovrebbe sfuggire al tributo ordinario. D'altro lato viene così eliminata una speri-quazione, posto che gli altri contribuenti, quelli tassati in base a bilancio, già pagavano per l'intero reddito accertato in ogni esercizio l'imposta di ricchezza mobile, oltre l'imposta straordinaria sulla differenza rispetto all'utile ordinario.

Lo stesso articolo 1 estende l'imposta straordinaria anche ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che fino ad ora ne erano rimasti esenti.

Gli articoli 2, 3 e 5 definiscono in modo più esatto il reddito ordinario, termine di raffronto per stabilire se vi sia maggior utile e per determinarne l'ammontare.

Per gli appalti e le forniture tassate distintamente, di volta in volta, è soggetta all'imposta straordinaria la differenza tra il reddito realizzato e quello che può calcolarsi che sarebbe stato conseguito se il lavoro o la fornitura fossero stati eseguiti nel 1938; qualora lo stesso contribuente abbia anche un reddito continuativo, si ha riguardo — per stabilire se ha ottenuto un mag-

gior reddito e nell'affermativa in quale misura — alle risultanze complessive dell'attività consistente in appalti e forniture e di quella continuativa.

Lo stesso criterio di accertamento deve applicarsi nei riguardi degli enti tassati in base a bilancio affinché non accada che dalla diversa forma di gestione derivi una differenza d'imposizione, che in alcuni casi potrebbe essere rilevante, con ingiustificato profitto o danno del contribuente che abbia assunto la forma azionaria, anziché quella dell'accomandita o della collettiva. A tal fine già erano preordinate alcune disposizioni del decreto, alle quali con emendamento si propongono alcune precisazioni, che tracciano in modo esatto il procedimento da seguire nell'ipotesi in esame e ne circoscrivono l'applicazione al caso di quegli stessi appalti e forniture che vengono accertati ai fini tributari di volta in volta nei riguardi dei contribuenti, ditte individuali e Società di persone.

L'articolo 4 fissa come si determina il reddito complessivo, secondo termine del raffronto; si assume come base il reddito accertato all'imposta di ricchezza mobile, ma si dispone che vi si debbano aggiungere alcune somme che, costituendo una spesa all'Azienda, sono invece portate in detrazione dal reddito di questa ai fini dell'assoggettamento al tributo ordinario, cioè i compensi corrisposti al personale in eccedenza al blocco degli stipendi e tutte le somme la cui erogazione non sia strettamente inerente alla produzione del reddito.

Non va dissimulato che l'applicazione di queste disposizioni potrà dar luogo, per quanto riguarda i compensi al personale, ad alcune incertezze di pratica applicazione. La finalità della disposizione è evidentemente quella di non ammettere in detrazione dal reddito imponibile, agli effetti del tributo straordinario, le elargizioni ai dipendenti che abbiano carattere di liberalità. La norma ovviamente non riflette le maggiori spese sostenute per retribuire nuovo personale, oppure per retribuire una maggiore attività o un maggior rendimento del personale già in servizio all'epoca del blocco degli stipendi, quanto le maggiori spese dipendenti da aumenti delle retribuzioni di detto personale, che costituiscono riconoscimento di particolari meriti o della anzianità di servizio. Da molte parti si chiede di precisare che per questi aumenti — i quali, sebbene non siano stabiliti da una norma di contratto collettivo o di regolamento, rientrano noto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riamente nelle consuetudini delle aziende industriali e commerciali e fanno le veci delle promozioni, e degli scatti di stipendio previsti nelle gerarchie a base burocratica — sia ben chiarito che essi hanno carattere di spesa giustificata, anzi necessaria al buon funzionamento della azienda stessa e perciò debbono essere ammessi in detrazione dal reddito imponibile anche agli effetti della imposta straordinaria. Al riguardo sarà gradita una tranquillante assicurazione dell'Eccellenza il Ministro.

Per ciò che riguarda la tassazione agli effetti dell'imposta sui maggiori utili di guerra di « tutte le somme la cui erogazione non sia strettamente inerente alla produzione del reddito per la parte eccedente l'importo erogato nell'anno 1938 » e fra cui risultano le erogazioni a favore del Partito, per il Dopolavoro, per gli Enti assistenziali, quelli di istruzione e beneficenza, per le colonie, per le elargizioni straordinarie a favore dei cittadini colpiti dalle incursioni aeree, sussidi speciali alle famiglie rimpatriate dall'Africa Orientale Italiana ecc. sembra che gli stessi motivi che ne giustificano la detrazione agli effetti della imposta di ricchezza mobile dovrebbero, a maggior ragione, consigliare l'integrale detrazione agli effetti dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra.

Senza dire che il sanzionare con provvedimento legislativo la diversità di trattamento di tali erogazioni a seconda che l'accertamento riguardi l'imposta di ricchezza mobile o l'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, non mancherà di acuire i motivi di contrasto fra contribuente e Fisco, per il fatto stesso di rimettere in discussione l'accertamento di ricchezza mobile che per legge dovrebbe considerarsi definitivo agli effetti dell'imposta straordinaria in oggetto.

È da augurarsi quindi che, salvi i giusti provvedimenti per impedire evasioni nel particolare caso di ditte private e Società azionarie a carattere strettamente familiare, al provvedimento vengano fatti seguire speciali istruzioni agli uffici in modo da eliminare le possibilità di contestazioni e di ingiustificati inasprimenti fiscali.

Nel suo rapporto ai Presidenti delle Federazioni industriali l'Eccellenza Ricci, Ministro delle Corporazioni, ha incitato gli industriali a fiancheggiare la politica sociale del Governo, adottando opportune provvidenze aziendali, sia direttamente che attraverso le esistenti organizzazioni.

Tale incitamento è stato accolto coll'abituale disciplina e buona volontà, e saranno

adottate opportune provvidenze verso operai ed impiegati; ma non c'è chi non veda l'ingiustizia che scaturisce dal fatto che ad una maggiore liberalità farà riscontro una maggiore pressione fiscale.

Comunque per chiarezza è sembrato più opportuno che si parli di « oblazione », come viene proposto con un emendamento il quale, al tempo stesso, stabilisce che le innovazioni in parola abbiano effetto dall'anno 1944, per il quale non sono ancora intervenuti accertamenti definitivi.

L'articolo 6 stabilisce che all'imposta straordinaria debbano essere assoggettati tutti i redditi di speculazione sugli immobili, speculazione già infrenata dalle norme relative all'imposta speciale di registro del 60 per cento sul plusvalore dei trasferimenti di beni immobili o dei titoli azionari di società immobiliari.

È peraltro opportuno precisare, come risulta dall'emendamento proposto, che non rientra nell'ambito di questa disposizione l'assegnazione dei beni che sia avvenuta — nel termine scaduto il 30 giugno scorso — a favore dei soci di Società Immobiliari, che si siano disciolte in conformità delle disposizioni della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283.

L'articolo 7 elimina una maggiorazione del reddito ordinario, che la legge istitutiva del tributo aveva ammesso per gli aumenti del capitale con utilizzazione di riserve, già consentiti quando, alla fine del 1937, il capitale azionario fu assoggettato all'imposta straordinaria in corrispondenza dell'allineamento della lira. La nuova disposizione, che ha vigore dal 1941, riducendo sensibilmente il reddito ordinario di varie società, aggrava l'imposta che sarà da queste dovuta a decorrere dal detto anno.

Il prolungarsi della guerra ha consigliato anche di ridurre, come appare dall'articolo 9, gli ammortamenti ammessi in detrazione dal reddito per gli impianti bellici, destinati ad esaurirsi con la fine della congiuntura. Anche questa riduzione porterà ad un aumento notevole del gettito del tributo.

Inoltre, come viene disposto dall'articolo 10, le aliquote di più frequente applicazione, quelle dovute sulle quote di maggior reddito non superiori ai 3/5 del reddito ordinario, sono state aumentate dal 10 al 20 per cento e dal 25 al 30 per cento. Tenuto conto dell'attuale andamento dei prezzi e del costo della vita, il Governo fascista, vigile tutore delle classi meno abbienti, ha ritenuto equo elevare da 12 a 15,000 lire

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il limite minimo del reddito complessivo non soggetto a tassazione, e da lire 6,000 a lire 8,000 il minimo imponibile per l'eccedenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario. La grande massa dei modesti contribuenti, rimane così esclusa dal nuovo tributo.

Gli articoli da 11 a 14 e 16 dettano norme per rendere più efficace e più sollecita la procedura di accertamento e di riscossione del tributo. È previsto che una parte dell'imposta possa essere iscritta a ruolo anche prima che sia intervenuta una decisione della Commissione o che sia decorso il termine regolamentare ordinario di 60 giorni dalla trasmissione del ricorso da parte dell'Ufficio alla Commissione. È stato però rilevato come sia opportuno stabilire un termine minimo dalla notificazione dell'accertamento, onde dare la possibilità di addivenire ad un concordato, soprattutto di far risultare le detrazioni alle quali il contribuente può avere diritto ai sensi di legge. In tale senso è stato formulato un emendamento dal consigliere Goffi.

Qualche parola merita infine la proposta di emendamento che intende affidare alla Commissione centrale delle Imposte dirette la definizione in grado di appello del merito delle controversie, alle quali dà causa l'applicazione dell'imposta straordinaria. Questa proposta è giustificata da un lato dalla considerazione dell'importanza delle contestazioni, le quali possono involgere per l'Era-rio interessi molto rilevanti e significano per il contribuente in molti casi la conservazione o la perdita di una parte notevole del suo patrimonio; d'altro lato soltanto accentrando presso la Commissione centrale, della quale fanno parte alti magistrati e funzionari dell'Amministrazione, il contenzioso relativo all'imposta straordinaria, si assicura una unità di indirizzo e di criteri che non potrebbe aversi qualora — come accade con le disposizioni fino ad ora in vigore — la valutazione fosse deferita inappellabilmente alle Commissioni esistenti in ogni provincia del Regno.

Ai fini sopra indicati, sarebbe desiderabile che tutto il contenzioso in parola potesse essere portato al giudizio della Commissione centrale. L'emendamento proposto, rendendosi conto della esigenza di non aggravare eccessivamente il compito di tali organi, limita la cognizione di merito della Commissione centrale ai casi nei quali il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria superi l'ammontare di quello che è il reddito ordinario. In questo modo si limita

molto la quantità dei ricorsi che saranno portati in secondo grado alla Commissione centrale.

Non può tuttavia tacersi la preoccupazione che questa limitazione riduca sensibilmente i vantaggi della proposta riforma lasciando fuori le contestazioni, anche per un rilevantissimo ammontare economico, che si agitano tra contribuente e Finanza, quando il maggior reddito accertato sia bensì di elevato importo, ma non superi il doppio del reddito ordinario della stessa azienda. In tutti questi casi, che per la Finanza hanno forse maggiore importanza, mancherebbe la garanzia del giudizio di merito della Commissione centrale. Dovendo tuttavia la nuova attribuzione di competenza a questo organo essere contenuta nei limiti delle possibilità di un regolare funzionamento, non resta al Relatore che rimettersi a quanto nella sua saggezza riterrà al riguardo il Ministro per le finanze.

L'articolo 15 stabilisce che sul prezzo degli appalti e delle forniture le Amministrazioni dello Stato operino una trattenuta pari all'1 per cento, da imputare in pagamento dell'imposta straordinaria che si presume inerente a tale attività produttiva, e, eventualmente, al pagamento delle altre imposte dirette erariali. Va previsto, come appare dall'emendamento proposto, che le somme trattenute saranno liberate a favore degli aventi diritto qualora non occorranò al fine indicato.

Altro emendamento tende ad esentare dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII, il che appare logico.

L'articolo 17 corrispondendo a un voto più volte espresso dagli organi parlamentari ha regolato, in modo organico e secondo criteri pienamente giustificati, il trattamento tributario delle riserve che passino a capitale, le quali vengono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile all'atto stesso dell'utilizzazione, se non lo siano state in precedenza, mentre scontano l'imposta cedolare e gli altri tributi inerenti alla *distribuzione* soltanto quando vengono realizzate, mediante rimborso agli azionisti.

L'articolo 18 del decreto riflette la destinazione dei maggiori utili del periodo di guerra. Il Governo fascista, trovandosi a dover tracciare una via, tra l'avocazione allo Stato di questi profitti e il consentirne la libera disposizione da parte degli interessati, una volta prelevate le imposte, ordinarie

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e straordinarie, ha adottato una soluzione intermedia veramente felice. Viene lasciata al contribuente la disponibilità del reddito ordinario, maggiorato del 20 per cento; questa maggiorazione si giustifica per le nuove esigenze e per l'intensificata attività delle aziende e costituisce un incentivo immediato per le categorie produttrici. Il di più, deve essere investito in titoli dello Stato, temporaneamente indisponibili, e sarà destinato, dopo la cessazione dello stato di guerra, alla ricostituzione degli impianti e del monte merci. In tal modo, da un lato si evitano iniziative non coordinate in un periodo di transizione e si combatte la inflazione, dall'altro si assicurano alle imprese i mezzi per affrontare le inevitabili trasformazioni e sistemazioni del periodo successivo alla guerra.

Una sola eccezione è ammessa per consentire l'immediato impiego dei maggiori redditi nella ricostruzione di cespiti aziendali distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

A tale fine corrisponde l'emendamento proposto dopo il 1° comma dell'articolo 18-23, e se, come il Relatore ha motivo di sperare, sarà accettata dal Governo, esso verrà incontro ai bisogni di quelle aziende — fra le quali sono da considerarsi in prima linea le armatoriali — le quali hanno avute le loro attività distrutte o danneggiate per fatto di guerra e lodevolmente si propongono di ricostituirle.

Si è data così una rapida scorsa alle principali disposizioni contenute nella nuova legge. Esse, nel loro complesso, corrispondono ad un sano concetto fiscale, e la loro applicazione — se estesa al maggior numero possibile di contribuenti che comunque abbiano conseguito maggiori profitti in conseguenza dello stato di guerra — e purtroppo si deve riconoscere che molti di essi, malgrado la fermezza e l'attività degli uffici finanziari, sfuggiranno ancora al doveroso tributo, — darà tuttavia un incremento all'Erario in relazione alle aumentate esigenze della guerra.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia il Relatore camerata Pesenti per la sua chiara, obiettiva e persuasiva relazione.

I numerosi emendamenti da lui presentati sono il frutto della sua collaborazione e l'espressione di voti già presentati ed accolti dall'Amministrazione.

PRESIDENTE. I camerati Mazzini e Scotti hanno proposto che negli articoli 1, 3, 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge l'indicazione dell'anno 1941 sia sostituita con quella dell'anno 1942.

MAZZINI pur dichiarando di essere contrario, in via di massima, al principio della retroattività delle leggi, pensa che sia opportuno limitare tale retroattività al 1° gennaio 1942.

Ricorda che fu favorevole al primo provvedimento sui profitti di guerra, in vista delle superiori esigenze del momento. In esso si disponeva che, pagate la ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili, l'eccedenza potesse essere investita nel modo ritenuto più utile all'azienda. Col decreto-legge in esame si fa obbligo di investire tale eccedenza in titoli speciali di Stato.

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, avverte che, in proposito, ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Ministro delle finanze:

All'articolo 18, dopo il IV comma, è inserito il seguente:

« Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento ».

Si vuole, in sostanza, impedire l'acquisto di case e di terreni.

MAZZINI a parte che l'espressione: « cespiti patrimoniali » potrà dar luogo a dubbi di interpretazione, soprattutto negli uffici periferici che dovranno applicare il provvedimento, resta il fatto che fin oggi nessun vincolo esisteva circa gl'investimenti degli utili, anche in beni estranei all'attività industriale o commerciale. Ora la retroattività al 1° gennaio 1941 verrebbe a colpire questi investimenti consentiti dalla legge.

SCOTTI alle considerazioni del camerata Mazzini aggiunge che la retroattività ha riflessi particolarmente gravi sui proprietari di piccole aziende, ai quali nessuno vietava che gli utili, di cui avessero potuto disporre, fossero investiti in necessità loro di vita o familiari. Essi, dovendo oggi disporre per questo nuovo investimento, senza che ne abbiano avuto sentore, potrebbero anche non avere le disponibilità necessarie. È vero che il Ministro può, come sempre, andare loro incontro, disponendo, per esempio, che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le banche li aiutino, in modo che abbiano fondi necessari all'investimento in titoli, ma se si deve ricorrere ad un aiuto bancario di questo genere, si va a creare quella inflazione che si vuole evitare. È bene che questo principio della retroattività sia applicato nei confronti di coloro che hanno agito in perfetta buona fede, con tutte quelle cautele e con quel senso di giustizia, che costituiscono uno dei principi fondamentali della legislazione fascista.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, crede che il momento sia abbastanza grave perchè si possa dare una risposta al camerata Mazzini, che calmi le sue apprensioni relative al principio della retroattività. È convinto, peraltro, di aver sempre rispettato i principi generali, compreso quello della retroattività. Qualche eccezione è stata fatta solo per i provvedimenti derivanti dalle esigenze di guerra, perchè dinanzi a quella che si potrebbe definire l'etica della finanza di guerra, anche certi principi devono inchinarsi.

La retroattività ha avuto una prima applicazione nel provvedimento relativo ai sopraprofiti di guerra. Il decreto-legge in esame è una conseguenza di quel provvedimento e quindi la retroattività è mantenuta.

D'altra parte ha accettato l'emendamento del camerata Pesenti, in quanto si è reso conto che alcune attività investite nelle aziende devono essere tutelate. Non ritiene, invece, che, appunto in omaggio all'etica di guerra, debbano avere uguale tutela quegli investimenti, sia pur legittimi, fatti per sfuggire alle leggi finanziarie e per cercare l'imboscamento economico, altrettanto dannoso quanto l'imboscamento militare. Quindi se un'azienda ha creduto di investire i propri utili in case e terreni, o rivenderà questi beni — e farà opera di deflazione rigettando sul mercato questi valori reali — o si procurerà i mezzi per acquistare i titoli di Stato.

(L'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. All'articolo 1 del decreto-legge, comma 2° dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1940-XVIII, n. 813, il Relatore ha proposto di inserire dopo le parole: «La differenza tra il reddito complessivo» le seguenti: «dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo».

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, si tratta dei redditi riguardanti le aziende che operano in determinate zone industriali e quelle

che scontano un tributo sostitutivo dell'imposta di Ricchezza Mobile: ad esempio le zolfare, ecc.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(L'emendamento è approvato)

PRESIDENTE. Allo stesso articolo il camerata Capri Cruciani ha proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura».

CAPRI CRUCIANI ricorda di aver già prospettato, nel giugno scorso, alla Commissione la situazione speciale delle affittanze agrarie, che vanno discriminate, in quanto vi sono affittanze che hanno contratti antichi e altre che hanno canoni aggiornati, ragguagliati al valore dei prodotti in natura.

È noto che i costi di produzione sono formati da tre elementi: materie necessarie ed utili all'agricoltura, mano d'opera, imposte. Dei primi due nessuno potrà dire che siano dominabili, perchè effettivamente risultano sfasati, come, del resto, si rileva dalle statistiche, che denunciano una differenza tra 60 e 100. È però da considerare che le statistiche partono da elementi formali e che gli elementi reali sono ben diversi, per modo che lo sfasamento è ben più grave.

Le affittanze agrarie avevano ottenuto la sollecitudine della Finanza, perchè, in base ad un accordo confederale, si ottenne che la materia tassabile fosse gravata del 25 per cento in confronto al 1941. D'altra parte il provvedimento in base al quale si è raddoppiata l'imposta di ricchezza mobile è ancora incombente e vicino.

Ora, mentre da una parte si concedono integrazioni di costi dei prodotti agricoli, dall'altro si aumentano le tassazioni

Raccomanda pertanto che i maggiori utili agricoli siano accertati con equa valutazione e prega il Ministro delle finanze di accogliere l'emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento del camerata Capri Cruciani, in quanto è evidente che si debba considerare come sopra profitto solo il reddito differenziale derivante da situazioni contrattuali particolari.

Ricorda che quando la Confederazione degli agricoltori presentò al Comitato di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

coordinamento presieduto dal Duce un progetto per adeguare anche le affittanze al valore reale dei beni in natura, si dichiarò favorevole, poichè in tal modo si sarebbe portata tutta la proprietà sullo stesso piano, ciò che avrebbe consentito al Ministro delle finanze una tassazione più omogenea ed una pressione fiscale più equamente ripartibile. Il progetto, però, non fu accolto ed è stato quindi necessario tassare questo reddito differenziale,

CAPRI CRUCIANI ringrazia il Ministro delle finanze.

(L'emendamento è approvato)

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1, dopo l'ultimo comma, il camerata Fabbrici ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nelle affittanze agrarie collettive, però, i maggiori utili relativi allo stato di guerra debbono essere accertati nei confronti dei singoli associati, quando si tratti di associazioni o cooperative di lavoratori agricoli a conduzione divisa ».

FABBRICI osserva che l'articolo 9 del testo unico della legge per l'imposta di ricchezza mobile del 1887 dispone, all'articolo 9, ultimo comma, che le colonie e le affittanze agrarie devono essere sempre tassate come un solo ed unico contribuente.

Tale disposizione è stata interpretata nel senso che le affittanze agrarie collettive comunque costituite si considerano come unico contribuente per il reddito realizzato dai singoli associati e ciò anche nella ipotesi in cui si tratti di cooperative o associazioni in genere di lavoratori agricoli a conduzione divisa.

In tema di ordinaria imposta di ricchezza mobile la disposizione, pur costituendo non di rado un notevole aggravio tributario per l'ente sociale, in realtà ha dato alla finanza la possibilità di determinare e riscuotere con facilità l'imposta relativa al reddito derivante dalle affittanze agrarie.

In materia, però, di imposta sui maggiori utili derivanti dallo stato di guerra, la norma può dare e darà, senza dubbio, luogo ad ingiusta tassazione, in quanto il maggior reddito rispetto a quello dell'esercizio 1938 può essere determinato non dal fatto che i singoli soci abbiano effettivamente realizzato tale maggiore utile, ma dalla circostanza che la cooperativa abbia assunto altre affittanze per dare ad altri soci possibilità di lavoro.

Correlativamente potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di cooperative che non sarebbero assoggettate ad alcuna imposta anche se effettivamente i singoli soci dovessero realizzare maggiori utili derivanti dallo stato di guerra, qualora fosse diminuito il numero dei soci, oppure fosse limitata la estensione dei terreni presi in affitto.

Pensa, pertanto, che l'applicazione del tributo potesse essere più giustamente osservata, tenendo in considerazione le possibilità dei singoli soci e non dell'ente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento proposto dal camerata Fabbrici, in quanto esso contrasta con la norma contenuta nella legge di ricchezza mobile, per la quale le affittanze agrarie sono considerate come unico contribuente, e contrasta anche con l'altro principio che gli Enti aventi personalità giuridica propria sono essi i contribuenti e non le persone fisiche che ne fanno parte. Del resto se la Cooperativa non realizza redditi propri, limitandosi soltanto ad agire come mandataria dei soci ripartendo tra essi l'intero utile in proporzione dei rispettivi prodotti conferiti, dedotte soltanto le pure spese di gestione, nessun accertamento è fatto a carico dell'Ente.

(L'emendamento non è approvato — Si approva l'articolo 1 con le modificazioni accettate dal Governo).

PRESIDENTE all'articolo 2, comma 4^o, il Governo ha proposto che le parole: « del successivo articolo 6 » siano costituite dalle altre: « del successivo articolo 7 ».

(È approvato).

Allo stesso articolo 2 del decreto-legge, comma 4, dell'articolo 2 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, il camerata Pesenti ha proposto che siano soppresse le parole: « per le imprese industriali e commerciali ».

L'emendamento è accettato dal Ministro delle finanze.

(È approvato).

Allo stesso articolo 2, comma 6^o dello articolo 2 della legge, il camerata Cerutti Giuseppe ha proposto di aggiungere in fine le parole: « tenuto conto delle risultanze dell'esercizio ».

CERUTTI GIUSEPPE osserva che la dizione di questo articolo potrebbe far supporre, che, per le aziende di cui al decreto-legge 5 ottobre 1936-XVI, n. 1746, aziende che hanno avuti i prezzi bloccati fin dal

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1936, qualora fosse accordata una revisione di questi prezzi, tutta la parte afferente alla intervenuta revisione possa cadere sotto i profitti di guerra.

Perciò, più che altro, l'emendamento ha carattere interpretativo, nel senso che deve essere tenuto conto delle risultanze dello esercizio, se questi proventi servono per coprire perdite dell'esercizio stesso. I sopra-profitti di guerra devono essere applicati sugli utili dell'esercizio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pensa che l'emendamento Cerutti sia conseguenza di un equivoco.

Il reddito ordinario è quello base. Ora, poichè quando questo reddito fu accertato non esistevano ancora i nuovi prezzi, bisogna ricostruire il reddito in base appunto all'aumento dei prezzi. La disposizione risulta, quindi, a favore dei servizi pubblici.

CERUTTI GIUSEPPE dopo l'interpretazione data dal Ministro non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 2, dopo il comma 6° dell'articolo 2 della legge, il camerata Cerutti ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli utili che, pur superando l'8 per cento del capitale investito, sieno destinati a coprire perdite accertate a partire dall'esercizio dell'anno 1939. Per le società produttrici di servizi, di cui al precedente comma 6°, verranno ammesse in deduzione le perdite accertate a partire dall'esercizio dell'anno 1936 ».

CERUTTI GIUSEPPE prospetta il caso di aziende che abbiano avuto perdite nel 1939 e nel 1940 e che nel 1941, oppure nel 1943 realizzino un beneficio; se questo beneficio fosse integralmente colpito dai profitti di guerra, le aziende si troverebbero in condizione di non poter mai ammortizzare le precedenti perdite verificatesi appunto nel periodo di guerra.

Crede che basti enunciare questa situazione per vedere come risponda a un criterio di equità l'emendamento presentato.

Riguardo alle società produttrici di servizi è da considerare che hanno avuto le tariffe bloccate fin dal 1936 e che hanno esercizi in perdita dal 1936 in poi, poichè gli aumenti delle spese sono andate a carico del patrimonio sociale.

Basti considerare che dal 1936 contro 100 lire di spesa di mano d'opera oggi se ne hanno 146; che gli accessori incidono per 18 lire

ogni cento lire di paga base, mentre oggi sono saliti a 68 lire.

Ora è evidente che per queste aziende, nell'ipotesi che venisse accordato un ritocco tariffario, gli utili andrebbero a sanare le perdite derivanti dal blocco dei prezzi del 1936, ed a compensare, almeno in parte, il lungo periodo di completo digiuno di dividendi. Qualora a queste società fosse applicata la legislazione fiscale di guerra, potrebbero praticamente disporre soltanto dell'8 per cento sui patrimoni sociali, i quali fra l'altro non sono più quelli esistenti nel 1936 poichè le perdite, che si sono da allora susseguite, hanno inciso e notevolmente su ogni consistenza. Prospetta quindi l'opportunità, che ritiene quanto mai equa, che i maggiori utili eventualmente ritratti da queste aziende, e destinati a fronteggiare le perdite degli esercizi dal 1936 in poi, non sieno assoggettati alle fiscalità di guerra. Le imposte di guerra hanno inizio con il 1939 e nell'applicazione si deve guardare, senza preconcetti, all'equità moralizzatrice dei provvedimenti di eccezione, senza soffermarsi a formule rigide che sieno in contrasto. Se negli esercizi del periodo di guerra si ebbero delle perdite, queste debbono essere tenute presenti nell'applicazione delle imposte di guerra, chè altrimenti si verrebbe a colpire, in parecchi disgraziati casi, non gli utili, ma bensì il capitale!

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non si è mai ammesso che con gli utili di un esercizio si possano coprire perdite di altri esercizi. Non si vede come possa derogarsi a questa norma nell'accertamento dei maggiori utili di guerra. Del resto, il fatto di poter maggiorare il reddito base, per effetto degli aumentati prezzi derivanti dal ritocco delle tariffe dei servizi, permette di conseguire automaticamente utili, i quali, fino alla media tassabile, possono rimediare alle perdite precedenti.

CERUTTI GIUSEPPE. Gli sia permessa una breve replica. Qualora non fosse consentito quanto da lui proposto, si avrebbero aziende che pur avendo durante il periodo della guerra, od in seguito a blocchi tariffari, subito delle perdite, dovranno per l'alternativa degli esercizi, separatamente considerati, ma che sono pur tutti di guerra, corrispondere le imposte eccezionali, pur avendo decurtati i loro patrimoni iniziali. E tale constatazione è avvalorata dal fatto che quando gli esercizi sono deficitari e si ripetono per più anni, le percentuali di perdita che si sommano sono di gran lunga superiori all'otto per cento del capitale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è spiacente di non poter accedere al punto di vista del camerata Cerutti. Il blocco delle tariffe dei servizi deriva dal blocco di tutti i prezzi e sarebbe pericoloso concedere agevolazioni particolari a determinati settori di aziende.

(*L'emendamento non è approvato — Si approva l'articolo 2 con gli emendamenti accettati.*)

PRESIDENTE avverte che all'articolo 3 del decreto-legge, 1° comma dell'articolo 3 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, il Relatore ha proposto che le parole: «salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente» siano sostituite con le altre: «ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 per cento del capitale investito da valutarsi ai sensi dell'articolo 7».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

PRESIDENTE avverte inoltre che allo stesso articolo 3, comma 2 dell'articolo 3 della legge, i camerati Mazzini e Scotti hanno proposto di sopprimere le parole: «gestite da ditte individuali e da società non azionarie».

SCOTTI non vede perchè la norma dettata dal 2° comma dell'articolo 3 della legge 1° luglio 1940 debba rimanere limitata alle ditte individuali e alle società non azionarie, con esclusione quindi delle società per azioni. È vero che talvolta le società per azioni sono complesse e possono gestire più di un negozio, ma in questi casi si potrà fare discriminazione per i negozi eventualmente ceduti.

Chiede in sostanza che venga esteso alle aziende gestite da società per azioni il trattamento previsto nel caso di cessioni a titolo oneroso o gratuito per le aziende gestite da ditte individuali o da società non azionarie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che per le società azionarie vi è tutta una disciplina diversa. La materia relativa a queste società è già stata regolata, e sono state già emanate istruzioni ministeriali precise in proposito. Occorreva quindi soltanto disciplinare le cessioni di aziende gestite da ditte private, e ciò ha fatto il comma in esame. Non accetta, pertanto, l'emendamento proposto.

(*L'emendamento non è approvato.*)

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 3 del decreto-legge il Relatore ha proposto che il penultimo e l'ultimo comma dell'arti-

colo 3 della legge 1° luglio 1940-XVIII, siano sostituiti con i seguenti:

«Le società e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di aver effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture determinato in conformità del comma precedente.

Gli uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole società ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformità del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Agli effetti dei due commi precedenti si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(*L'emendamento è approvato.*)

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 del decreto-legge con le modificazioni proposte dal Relatore e accettate dal Governo.

(*È approvato.*)

All'articolo 4 del decreto-legge, comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, il Relatore ha proposto che dopo le parole «1° aprile 1940-XVIII» siano aggiunte le seguenti: «ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5 e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e all'articolo 18 del presente decreto».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 4 i camerati Mazzini, Scotti e Suvich hanno proposto che siano soppressi il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1° luglio 1940-XVIII, n. 813. Fali commi suonano così:

« Concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini della imposta straordinaria, tutte le somme erogate per compensi a qualsiasi titolo al personale, in eccedenza al blocco degli stipendi, per gratificazioni, in eccedenza a quelle corrisposte nell'anno 1938, nonchè tutte le somme la cui erogazione non sia strettamente inerente alla produzione del reddito, per la parte eccedente l'importo erogato nell'anno 1938.

La disposizione del comma precedente non modifica le norme relative alla detrazione dal reddito lordo di categoria *B*, ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile con conseguente tassazione in categoria *C-2* ».

Il Relatore camerata Pesenti ha poi proposto che i due commi in esame siano sostituiti dai seguenti:

« Con effetto dall'anno 1941, concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini dell'imposta straordinaria, le somme erogate al personale in eccedenza al blocco degli stipendi, per gratificazioni e compensi a qualsiasi altro titolo, nonchè le somme destinate ad oblazioni per la parte eccedente l'importo erogato nell'anno 1938.

La disposizione del comma precedente non modifica le norme relative alle detrazioni dal reddito lordo di categoria *B*, ai fini della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e alla tassazione, se del caso, in categoria *C-2* ».

SCOTTI osserva che il Relatore ha già fatto un largo accenno alla questione che intende sottoporre all'attenzione della Commissione. Non sembra che si possa far riferimento all'etica di guerra per stabilire la tassazione anche delle somme che le aziende destinano per migliorare le condizioni dei propri operai. Caso tipico è quello delle mense operaie. Oggi si sa che le aziende industriali, se non provvedono in via diretta a sovvenire finanziariamente le proprie maestranze, vi contribuiscono con la istituzione delle mense, in modo da sollevare la posizione degli operai, i quali, per effetto del blocco dei salari, attraversano attualmente un periodo molto difficile e critico, e ciò [anche per conseguenza delle restrizioni alimentari. Quando poi si determinano particolari contingenze, come è avvenuto in questi ultimi giorni a Milano per effetto dei bombardamenti aerei, i datori di lavoro si prodigano per andare incontro alle necessità di coloro che hanno

visto i loro appartamenti distrutti. Continuamente le industrie sono chiamate a contribuire alle iniziative assistenziali; continuamente si creano nuovi istituti di assistenza per i mutilati e per i soldati. Vi è, insomma, un complesso di iniziative e sempre si fa appello alla generosità delle aziende. Non si possono inaridire le fonti di questa generosità che rappresenta una parte di primo ordine nella vita civile e sociale del Paese. Lo stesso Partito Nazionale Fascista, nonostante le disposizioni che sono state adottate per il suo finanziamento, di fronte alla complessità dei compiti assistenziali richiesti dall'ora che corre, fa non di rado appello alla generosità delle aziende commerciali ed industriali, perchè vogliano, aiutando soprattutto i Fasci locali, completare l'opera assistenziale svolta dalle Federazioni fasciste. Perchè tutta questa opera, che ha un valore ed un carattere sociale di grande importanza, dev'essere soffocata, estinta colpendo con la forte tassazione dei sopraprofiti le elargizioni delle aziende? Perchè soffocare questo impulso, che è nel cuore di tutti, di fare opera di bene?

Confida che il Governo voglia rendersi conto che la proposta di soppressione dei commi dell'articolo in esame risponde pienamente a giustizia.

SUVICH è convinto che la tesi prospettata con tanta passione dal camerata Scotti sia perfettamente in linea con l'etica di guerra. Non si può ammettere che aziende, le quali sono ben lungi dal conseguire utili di guerra, siano colpite dall'imposta straordinaria per spese destinate ad opere di assistenza. Occorre rendersi conto delle difficoltà del momento. Vi è il blocco dei salari che deve essere rispettato; ma vi sono necessità alle quali bisogna far fronte. Valgono allo scopo le interpretazioni estensive di contratti collettivi, gli aiuti alle famiglie dei richiamati, le mense aziendali. Sarebbe, a suo parere, assurdo considerare queste erogazioni come profitti di guerra.

FERRARIO GIUSEPPE intende aggiungere qualche rilievo per quanto riguarda la situazione dei lavoratori. È da considerare che alcune erogazioni hanno assunto nel momento attuale, in rapporto alla loro funzione, un aspetto diverso da quello che potevano avere nel 1938.

Sono state ricordate le mense aziendali; bisogna aggiungere gli spacci. In mancanza di mense e spacci si è giunto fino a dare ai lavoratori buoni per acquisto di viveri.

Ma qui vi è un altro problema da tener presente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'atto del blocco per alcune categorie di lavoratori non esisteva il contratto collettivo di lavoro stipulato, nel quale si stabilirono logicamente condizioni più favorevoli.

Vi è, inoltre, la tendenza a legare strettamente il lavoratore all'azienda adottando il criterio della partecipazione agli utili. Non si vorrebbe, ora, che tale tendenza sia ostacolata dal blocco.

In conclusione pensa che l'attività assistenziale, in tutte le sue forme, promossa e sostenuta da alti incitamenti, non debba subire arresti in conseguenza della norma che si discute.

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, osserva che si vuole evitare, con la norma in esame, che attraverso l'espedito di compensi e gratificazioni possano sfuggire le aziende a carattere individuale e le società composte di poche persone. È facile in questi casi erogare somme che sfuggirebbero certamente all'imposta straordinaria. Per tutto il resto, precisato questo concetto, si associa a quanto hanno detto i camerati in ordine all'attività assistenziale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, per dovere di lealtà dichiara che potrebbe accettare puramente e semplicemente la soppressione dei due ultimi commi proposta dai camerati Mazzini, Scotti e Suvich, lasciando che la legge attuale sia rigidamente applicata dalla Finanza. Le conseguenze non sarebbero certo a favore della tesi sostenuta dai camerati. È convinto che sia i commi in esame, sia l'emendamento presentato dal Relatore rappresentino un miglioramento della situazione.

Ad ogni modo, rendendosi conto dei rilievi dei camerati Ferrario, pensa che i numerosi casi che si presenteranno in questa materia possono essere esaminati d'accordo con i rappresentanti dei datori di lavoro e prestatori d'opera, e in base al criterio che quando le questioni hanno una portata d'ordine collettivo e derivano da una precisa direttiva di governo, non debbano formare oggetto di tassazione.

MAZZINI teme che la formula adottata dal Relatore nel suo emendamento: «somme erogate al personale in eccedenza al blocco degli stipendi, per gratificazioni e compensi a qualsiasi altro titolo» sia rigidamente applicata dagli organi periferici, per modo che qualsiasi erogazione sarebbe colpita dall'imposta.

D'HAVET chiede se sia tassata un'azienda che, per venire incontro ai propri di-

pendenti danneggiati dal bombardamento, eroga un milione a loro favore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È tassata.

D'HAVET. Da un punto di vista morale la cosa non sarebbe da approvare. Sarebbe opportuno fare una casistica seguendo il criterio esposto dal Ministro delle finanze.

MAZZINI. Poiché nel penultimo comma dell'articolo 4 si parla di stipendi, è da ritenersi che siano esclusi i salari degli operai. Sarebbe infatti, a suo parere, assurdo prendere come punto di riferimento la situazione dei salari nel 1938.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che i salari degli operai debbono ritenersi esclusi.

MAZZINI escluderebbe anche gli stipendi degli impiegati, fatta eccezione per gli amministratori e i dirigenti. Solo in questo caso il provvedimento potrebbe essere giustificato. È da considerare che molti impiegati esplicano anche il lavoro dei richiamati alle armi e quindi hanno un compenso maggiore, che non sarebbe giusto valutare agli effetti dell'imposta straordinaria. D'altra parte le aziende hanno tutto l'interesse a impedire che questi impiegati, allettati da offerte superiori, chiedano di essere licenziati.

FERRARIO GIUSEPPE ringrazia il Ministro delle finanze per aver precisato che la disposizione in esame non riguarda gli operai, ma quale rappresentante di categorie impiegatizie del credito e dell'assicurazione intende prospettare la loro situazione nell'attuale momento. Vi sono impiegati che hanno stipendi da 700 a 800 lire mensili e che, pur nella eventualità di offerte maggiori da parte di altre aziende, rifiutano per non rinunziare, dopo otto o nove anni di servizio, all'indennità di licenziamento accantonata.

Accade, peraltro, che, a seguito dei richiami alle armi, le aziende si trovino talvolta nella necessità di assumere altro personale, date le esigenze attuali, a condizioni superiori.

L'aumento degli stipendi dei vecchi impiegati si rende, in questo caso, inevitabile.

D'altra parte conviene considerare che i provvedimenti emanati in questi ultimi tempi sono stati tutti a favore degli operai. Si dia modo alle aziende di usare lo stesso trattamento ai propri impiegati.

D'HAVET osserva che molti dirigenti hanno una retribuzione non fissa, ma proporzionale agli utili conseguiti dall'azienda. Non sembrerebbe equo che l'azienda, che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è tenuta contrattualmente a dare una maggiore retribuzione, sia colpita dall'imposta straordinaria.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La retribuzione contrattuale è esclusa.

D'HAVET chiede se le erogazioni fatte a favore dei combattenti, delle famiglie dei richiamati, ecc. — cita la magnifica iniziativa, recentemente realizzata a Milano, dei pacchi-dono ai combattenti in Russia, che si augura possa essere ripetuta — siano tassabili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sono tassabili in base alla legge.

D'HAVET. Data la gravità della norma da approvare, riterrebbe opportuno di sospendere la discussione, dando modo ai rappresentanti delle organizzazioni più interessate di proporre una concorde formulazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è d'avviso che la discussione non possa essere rinviata.

CERUTTI GIUSEPPE nota che le erogazioni fatte in occasione di recenti calamità sono andate a favore dell'Ente comunale di assistenza. Giova ricordare che l'Ente comunale di assistenza deve essere, per legge, finanziato dallo Stato, e in occasione di queste calamità il Governo ha dato un primo contributo di qualche milione, che naturalmente è bastato soltanto per iniziare l'opera di soccorso; a tale contributo si sono poi aggiunti quelli di Enti e cittadini privati.

Si supponga, in ipotesi, che i sinistrati siano 20 mila e che all'Ente comunale di assistenza giunga da parte del Governo la somma di 3 milioni, che rappresentano 150 lire per ogni sinistrato. Immediatamente il cuore degli Italiani fa affluire all'Ente somme molto maggiori. Se non ci fossero stati i versamenti di questi benemeriti cittadini, che hanno sentito il dovere di contribuire a fronteggiare le necessità impellenti, lo Stato avrebbe dovuto addossarsi le spese di tutta l'assistenza.

Sono quindi erogazioni che indirettamente vanno a favore dello Stato poichè suppliscono a versamenti che questo avrebbe dovuto effettuare. Questa legge sugli utili di guerra colpisce i maggiori benefici in ragione del 60 per cento, ed obbliga l'investimento di un restante 20 per cento negli speciali buoni del Tesoro. Ammessa anche l'ipotesi che qualche erogazione rappresenti degli importi che possano essere così fiscalmente colpiti, rimane pur sempre l'atto di tempestiva liberalità. Sotto l'aspetto politico e sociale non havvi chi non veda l'importanza di andar incontro, sia pur con il denaro, ai colpiti

dalle aggressioni di guerra: è un atto di doverosa comprensione che si inquadra nella resistenza del fronte interno. Si veda quindi di non turbare, con rigide applicazioni fiscali, queste manifestazioni di alto significato morale.

Nè può essere sottaciuto un ultimo aspetto che dà una particolare fisionomia a queste erogazioni. Se l'assistenza fosse compiuta con i soli mezzi forniti dallo Stato, facilmente si slitterebbe dal « sussidio al bisognoso » al « diritto di percepire », poichè verrebbe a mancare quella remora, che gli abbienti sinistrati debbono avere, nel ricorrere ai fondi che la beneficenza pubblica ha doverosamente integrati.

Concludendo: auspica che apposite istruzioni ministeriali chiaramente stabiliscano l'esonero da ogni imposta per tutte quelle erogazioni compiute a favore di Enti finanziati dallo Stato, erogazioni che hanno il vero e tipico aspetto di significativa solidarietà nazionale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dopo la discussione molto interessante che si è svolta, dichiara di accettare la soppressione del penultimo e ultimo comma dell'articolo 4, riservandosi di tener conto dei rilievi fatti in sede di istruzioni da emanare.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE. Si intende che l'emendamento Pesenti è da considerarsi ritirato.

(Si approva l'articolo 4 così emendato).

All'articolo 5, primo comma, il Governo ha proposto che le parole: « del successivo articolo 6 » siano sostituite dalle altre: « del successivo articolo 7 ».

(Si approva l'articolo 5 così emendato).

All'articolo 6 il Governo ha proposto che dopo le parole: « il seguente articolo » sia aggiunto: « 6 ». Allo stesso articolo 6 del decreto-legge il Relatore camerata Pesenti ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, che siano state attuate in conformità dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(È approvato — Si approvano l'articolo 6, così modificato e l'articolo 7).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE all'articolo 8, ultimo comma, il Governo ha proposto che la parola: «abolito» sia sostituita con la parola: «abrogato».

(Si approva l'articolo 8 così modificato).

All'articolo 9 del decreto-legge i camerati Mazzini e Scotti hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le imprese industriali e commerciali che hanno totalmente ammortizzato le loro attività patrimoniali o che le hanno in bilancio ad un valore inferiore a quello accertato agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio e dell'imposta di negoziazione, possono portare in detrazione dal reddito, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, una somma pari alle quote di deperimento e consumo ammesse in corrispondenza del valore degli impianti come sopra accertato».

MAZZINI fa presente che rispetto alla valutazione degli impianti, mentre talune ditte hanno seguito una linea economica deflazionista, altre hanno seguito una linea economica inflazionista, entro i limiti che le diverse leggi consentivano. Così mentre talune ditte hanno lasciato i loro impianti al valore che avevano precedentemente al 1914, altre ditte li hanno aumentati in rapporto al diminuito valore della lira.

Si supponga — come è nel proprio caso — che gli impianti siano stati portati al valore di una lira. La Finanza li valuta 16 milioni e in base a tale somma fa pagare l'imposta patrimoniale. In questa situazione la ditta non può fare alcun ammortamento.

CENZATO. C'è il rinnovo tecnico da fare, indipendentemente dall'ammortamento.

MAZZINI osserva che il rinnovo tecnico viene considerato come un accrescimento di valore.

Ora se la ditta avesse portato gli impianti al valore — ad esempio — di 40 milioni, potrebbe ogni anno fare un ammortamento dell'otto per cento, corrispondente a tre milioni e 200 mila lire, che sarebbero dedotte dagli utili.

Agli effetti dell'imposizione fiscale parrebbe giusto che, nella situazione prospettata, si tenesse conto della valutazione che il fisco stesso ha fatto degli impianti.

SCOTTI. Almeno per l'imposta sugli utili di guerra, se non per la ricchezza mobile.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dà atto al camerata Mazzini della

linea di assoluta correttezza che tutti gli riconoscono e nel caso concreto da lui prospettato e che lo riguarda personalmente ammette che ragioni di equità siano a favore della sua tesi; ma dichiara di non poterla accettare in quanto la politica di difesa della lira non può essere intesa ad opera di svalutazione e nemmeno a quella di rivalutazione.

La direttiva non può essere che quella di adeguare tutto il piano di equilibrio fiscale su un determinato livello. L'operazione prospettata dal camerata Mazzini tenderebbe a una rivalutazione eccessiva, che agli effetti fiscali avrebbe conseguenze negative.

(L'emendamento non è approvato — Si approva l'articolo 9).

PRESIDENTE. All'articolo 10 il camerata Goffi, dopo il comma 4^o, ha proposto di aggiungere il seguente:

«Quando il reddito complessivo superi le lire 50,000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta è applicata, sulle prime lire 50,000, con aliquote ridotte alla metà».

GOFFI chiarisce che il suo emendamento tende ad evitare quei bruschi sbalzi che si verificano intorno al reddito di 50,000 lire. Se, per esempio, un contribuente che aveva nel 1938 un reddito di 15,000 lire, riesce a realizzare in uno degli anni successivi un reddito di lire 50 mila, pure triplicando il reddito originario viene a beneficiare della metà dell'imposta, oltre, poi, a quanto è stabilito nell'articolo 18, che cioè non è tenuto ad acquistare buoni del Tesoro al 3 per cento.

Se, invece, un contribuente che aveva un reddito di lire 45 mila, raggiunge negli anni successivi le lire 60 mila, pure realizzando rispetto al reddito originario un incremento di appena un terzo, è tenuto a pagare l'intera imposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(Si approva l'articolo 10 così emendato).

PRESIDENTE. All'articolo 11, comma 2^o, il Governo ha proposto che dopo le parole: «per quanto riflette il termine» siano aggiunte le altre: «per la rettifica».

(L'emendamento è approvato).

Allo stesso articolo 11 il Relatore Pesenti ha proposto che, dopo il 2^o comma, siano aggiunti i seguenti:

«Nei casi in cui dall'accertamento dell'Ufficio risulti un maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria che superi l'ammontare del reddito ordinario, le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

eventuali contestazioni sono deferite in primo grado alla competenza delle Commissioni provinciali ed in grado di appello alla Commissione centrale per le imposte dirette.

Ai fini di questa disposizione, il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire presso detta Commissione centrale una o più sezioni speciali.

La disposizione del primo comma non si applica alle contestazioni per le quali sia già intervenuta una decisione di merito delle commissioni distrettuali. Quelle ancora pendenti sono deferite al giudizio delle Commissioni provinciali ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 11, comma 3^o, il Governo ha proposto che la parola: «Tuttavia» sia sostituita dalle seguenti: «Nonostante quanto è disposto nel 2^o comma del presente articolo ».

(Si approvano l'articolo 11 così emendato e gli articoli 12 e 13).

All'articolo 14, comma 2^o, il camerata Goffi ha proposto che dopo le parole: «da essi notificato» siano aggiunte le altre: «dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni da tale notifica».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 14, comma 2^o, il Governo ha proposto che le parole: «del successivo articolo 15» siano sostituite con le altre: «del successivo articolo 19,».

(L'emendamento è approvato).

Allo stesso articolo 14, comma 8^o; il camerata Pesenti ha proposto che dopo le parole: «finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale», sia aggiunto il seguente periodo: «Il sequestro rimane privo di effetto, se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica».

Il camerata Pesenti ha inoltre proposto che nell'ultimo comma, dopo le parole: «sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta», siano aggiunte le parole: «per l'anno in corso e per i due anni anteriori».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(Si approva l'articolo 14 così emendato).

PRESIDENTE. All'articolo 15 del decreto-legge, comma 1^o dell'articolo aggiuntivo, i camerati Mazzini e Scotti hanno proposto che le parole: «una somma pari all'1 per cento», siano sostituite con le altre: «una somma pari al 0.50 per cento».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non accetta.

(L'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. All'articolo 15, il Governo ha proposto che dopo le parole: «è aggiunto il seguente» siano aggiunte le parole: «articolo 19».

(L'emendamento è approvato).

Allo stesso articolo 15, dopo il 1^o comma dell'articolo aggiuntivo, il Relatore Pesenti ha proposto di aggiungere il seguente: «Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1^o gennaio 1939-XVII».

Lo stesso Relatore ha proposto inoltre che dopo il 2^o comma sia aggiunto il seguente:

«Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta è stata operata, semprechè a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(Gli emendamenti sono approvati).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 15 il Governo ha proposto che dopo il 1^o comma dell'articolo aggiuntivo, in sostituzione dell'emendamento di cui al disegno di legge, sia aggiunto il seguente comma:

«La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, nè ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge».

CERUTTI GIUSEPPE non ha creduto opportuno di presentare un emendamento relativo alle esenzioni. Osserva però che non sono stati tenuti presenti quegli enti di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1941-XX, pubblicato sul n. 46 della *Gazzetta Ufficiale*, per cui tutti gli utili sono per legge devoluti allo Stato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che si intende escluso solo il caso contemplato nell'emendamento Pesenti.

(L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 15 così modificato).

PRESIDENTE. All'articolo 16 il Governo ha proposto che dopo le parole: « L'articolo 21 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 » siano aggiunte le parole: « diventa articolo 22 ed ».

(Si approva l'articolo 16 così modificato).

All'articolo 17 il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma, la parola: « abolito » è sostituita con la parola: « abrogato ».

Dopo le parole: « L'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 » sono aggiunte le altre: « diventa articolo 23 ed ».

(Si approva l'articolo 17 così modificato).

All'articolo 18 il Governo ha proposto il seguente emendamento: gli articoli aggiunti alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, invece della numerazione da 23 a 32, prendono rispettivamente la numerazione da 24 a 33. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 24, ora articolo 25, e nel primo comma dell'articolo 25, ora articolo 26, le parole: « articolo 23 », sono sostituite con le parole: « articolo 24 ». Nell'ultimo comma dell'articolo 26, ora articolo 27, le parole: « articolo 28 », sono sostituite con le parole: « articolo 29 ». Nel primo comma dell'articolo 27, ora articolo 28, le parole: « articolo 25 », sono sostituite con le parole: « articolo 26 »; nel secondo comma dello stesso articolo le parole: « articolo 26 », sono sostituite con le parole: « articolo 27 ». Nel primo comma dell'articolo 28, ora articolo 29, le parole: « all'articolo 26 », sono sostituite con le parole: « all'articolo 27 »; nell'ultimo comma dello stesso articolo le parole: « dell'articolo 27 », sono sostituite con le parole: « dell'articolo 28 ». Nel secondo comma dell'articolo 29, ora articolo 30, le parole: « degli articoli 25, 26, 27 e 28 », sono sostituite con le parole: « degli articoli 26, 27, 28 e 29 ». All'articolo 32, ora articolo 33, le parole: « dall'articolo 25 », sono sostituite con le parole: « dall'articolo 26 ».

(È approvato).

Allo stesso articolo 18 i camerati Mazzini e Scotti hanno proposto che nel penultimo comma dell'articolo 23, aggiunto alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, le parole: « utili

che si sono prodotti dall'anno 1939 », siano sostituite con le parole: « utili che si sono prodotti dall'anno 1942 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non accetta.

(L'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 18 il camerata Pesenti ha presentato i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

Al 1° comma dell'articolo 23 aggiunto alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, ora 24 le parole: La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, è, previa detrazione di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, indisponibile; sono sostituite con le parole: La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonchè di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, è indisponibile...

Dopo lo stesso 1° comma, è inserito il seguente:

L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro delle finanze può autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro delle finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo del deposito.

Nel secondo comma, sono soppresse le parole: Nonchè per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

Dopo il 4° comma, è inserito il seguente:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.

(Sono approvati).

Allo stesso articolo 18 il camerata Goffi ha proposto che dopo il 4° comma dell'articolo 23, aggiunto alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, sia aggiunto il seguente:

«Tuttavia nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano già concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia già intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, è ridotta del 25 per cento».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 18 il camerata Goffi ha inoltre proposto che dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 23, sia aggiunto il seguente:

«Nel caso che il reddito, pur superando le lire 50,000, non superi il doppio del reddito ordinario, la quota dichiarata indisponibile, fino alla concorrenza di lire 50,000 di reddito, è ridotta alla metà».

GOFFI non insiste.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 18 i camerati Mazzini e Scotti hanno proposto che siano soppressi l'ultimo comma dell'articolo 25 e l'articolo 30 aggiunti alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non accetta.

(L'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 18 il camerata Pesenti ha presentato i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

L'articolo 29, ora 30, aggiunto alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 313, è sostituito col seguente:

Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto della imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

L'articolo 30, ora 31, aggiunto alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito col seguente:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, 1941, già definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta all'atto della pubblicazione del presente decreto una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'articolo 26 è eseguita nel termine di novanta giorni dalla detta pubblicazione.

(Sono approvati — Si approva l'articolo 18 così modificato).

Dopo l'articolo 18 il Governo ha proposto che sia aggiunto il seguente articolo 19:

«L'articolo 6 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, diventa articolo 7; l'articolo 7 diventa articolo 8; l'articolo 8 diventa articolo 9; l'articolo 19 diventa articolo 20; l'articolo 20 diventa articolo 21; l'articolo 23 diventa articolo 24».

Gli articoli 19, 20, 21 diventano 20, 21, 22.

(È approvato — Si approvano gli articoli 20, 21 e 22).

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di termini per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. (2157)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, nota che il provvedimento riflette la richiesta da parte del Ministero delle finanze di una proroga dei termini per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

In base al provvedimento legislativo fissato con la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, e proroghe susseguenti, i termini concessi all'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni relative ai redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 scadevano al 31 dicembre del 1942-XX; gli Uffici finanziari si sono però trovati — a causa di deficienza di personale dovuta ai richiami alle armi, e per nuovi maggiori compiti sopravvenuti — nella impossibilità di svolgere tutto il lavoro entro i termini prescritti.

Onde evitare possibili perdite nell'accertamento dell'imposta straordinaria a causa della scadenza dei termini, il provvedimento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in esame tende ad ottenere che i termini fissati siano prorogati al 31 dicembre 1943-XXII, per le rettifiche di dichiarazioni relative ai redditi realizzati negli anni 1939 e 1940, nonchè siano pure prorogati alla stessa data:

a) i termini per la rettifica delle dichiarazioni delle società ed enti tassati in base a bilancio relative ai redditi realizzati nel 1941 e per gli accertamenti di ufficio dei redditi realizzati nel 1940 e 1941 dalle società od enti medesimi che abbiano omesso di presentare la dichiarazione;

b) i termini di cui all'articolo 9 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, per la revisione, ai soli fini dello straordinario tributo, dei redditi accertati nei confronti dei contribuenti non tassati in base a bilancio per l'imposta di ricchezza mobile relativa agli anni 1939 e 1940.

Di fronte alle ragioni di superiore necessità invocate nel provvedimento e che si riconoscono pienamente giustificate onde evitare possibili danni all'Erario, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro della marina ad assumere impegni per le nuove costruzioni navali. (2169)

CENZATO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge autorizza il Ministro della marina ad assumere impegni per un miliardo, oltre l'onere degli interessi, in aggiunta al finanziamento di complessivi 4 miliardi 535 milioni, oltre gli interessi, di cui al programma navale autorizzato con Regio decreto 15 novembre 1938-XVII.

Detto decreto autorizzava l'assunzione di impegni per 4.585 milioni, oltre l'onere degli interessi contrattuali per la somma anticipata dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Inoltre stabiliva l'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio della Marina in ragione di 892 milioni per l'esercizio 1940-41 e 940 milioni negli esercizi successivi, fino al raggiungimento dell'intero importo, sempre compresi gli interessi.

La cifra di un miliardo, di cui al disegno di legge, è stata concretata dalla Finanza in

accordo con la Regia marina, in dipendenza delle maggiorazioni dei costi, prevalentemente derivanti dall'aumentato costo dei materiali e della mano d'opera, e solo in modesta misura per aggiunte e miglioramenti di progetti di alcune unità. Per i relativi stanziamenti si prevede l'iscrizione nel bilancio della Regia marina, in prosecuzione di quelli stabiliti dal decreto del 15 novembre 1938, già citato, per la somma di 940 milioni.

Ciò precisato, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

In questo momento di alta tensione spirituale pensa, d'altra parte, che la Commissione non possa mancare di approfittare dell'occasione per riaffermare, particolarmente nel nome della Regia marina, la fede assoluta nella vittoria. Per ragioni di lavoro ha frequenti contatti con i sommergibilisti ed ha ancora l'animo vibrante ed il cuore gonfio per l'emozione che ha destato in lui la cerimonia di inaugurazione della Caserma dei sommergibilisti avvenuta recentemente a Napoli, intitolata a Carlo Morenco di Moriondo. Non si vince un'Italia che ha di siffatti giovani eroi; non si vince una Marina che ogni giorno rinverdisce i suoi lauri delle glorie più pure. Il Duce non può fallire la meta e non può sfuggire la vittoria al grande Re e Imperatore, tre volte vittorioso. *(Vivissimi applausi).*

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2180)

D'HAVET, *Relatore*, nota che il fabbisogno finanziario straordinario dell'Aeronautica per il secondo anno di guerra ammonta a lire 18,100,000,000.

In relazione a tale fabbisogno furono già concessi i seguenti stanziamenti: 50,000,000 di lire con legge 22 gennaio 1942-XX, n. 147 (conglobati, a richiesta del Ministero delle finanze, con la somma di lire 2,950,000,000 concessa a completamento delle spese straordinarie afferenti al 1^o anno di guerra); lire 3,000,000,000, con legge 4 agosto 1942-XX, n. 979; lire 3,050,000,000, che sono stati im-

piegati per la realizzazione dei programmi fissati dallo Stato Maggiore della Regia aeronautica per l'approvvigionamento di velivoli, motori e relative parti di ricambio; automezzi, carburanti, lubrificanti, viveri, vestiario ed equipaggiamento, nonchè per le spese relative al personale militare e civile della Regia aeronautica ed alle esigenze delle Forze aeree tedesche in Italia e nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Nel proporre l'approvazione del provvedimento manda un affettuoso augurale saluto agli eroici combattenti dell'arma aerea, di questa giovanissima arma, già vetusta per la gloria per mille e mille vittorie. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvio del disegno di legge: Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (2195)

PRESIDENTE comunica che, d'accordo con il Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale figli degli aviatori. (2184)

DA EMPOLI, *Relatore*, osserva che il provvedimento tende a equiparare l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, cui è affidata l'educazione e l'istruzione dei figli dei piloti caduti per la Patria, alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda imposte o tasse.

Data l'alta finalità del disegno di legge, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili. (2149)

BRIZI, *Relatore*, ricorda i precedenti del provvedimento in esame, e la posizione di essi nel quadro del finanziamento della guerra e della condotta antinflazionista, con caratteristiche di straordinarietà e di temporaneità.

Rileva che la Finanza — con successivi provvedimenti nella materia dell'imposta speciale del 60 per cento sul plusvalore dei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari per atto tra vivi — reagisce ai vari mezzi di eludere l'imposta stessa, i quali si manifestano man mano per la malizia di alcuni contribuenti.

Il provvedimento in esame intende impedire e prevenire i mezzi che si è constatato trarre origine dalla vendita in quote frazionate, reali o ideali, di valore minore del limite esente di 5.000 lire; dalle permutate, così tra beni immobili, come tra immobili e mobili; dagli atti di divisione di beni soggetti all'imposta sul plusvalore; infine dalle aggiudicazioni per vendite coatte di fondi ipotecati. Tali mezzi si possono prestare a trasferimenti di immobili e di diritti immobiliari, con evasione dall'imposta di cui si tratta.

La relazione ministeriale al disegno di legge è assai ampia e spiega, coi necessari particolari, così il meccanismo delle elusioni constatate, come il provvedimento che a ciascuna di esse rimedia. Sicchè il Relatore si limita a ricordarli.

Infine il decreto-legge in esame intese ad accelerare — non per la sola imposta sul plusvalore, ma per tutte le imposte sui trasferimenti della ricchezza — la definizione dei valori imponibili, anche per gli atti e denunce anteriori all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, demandandola alle Commissioni istituite da tale decreto, quando non sia stato concluso il precedente modo di definizione mediante stima.

Venendo agli emendamenti presentati dal Governo, in modificazione al testo del decreto-legge, il Relatore ne pone in evidenza il carattere in gran parte integrativo e chiaritivo.

L'emendamento al secondo comma dello articolo 1 trae la sua ragione dal fatto che, come imposta « normale » di registro, le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quote frazionate con valore inferiore alle lire 5.000 non pagano che l'uno per cento.

I commi aggiunti all'articolo primo stesso considerano come unico trasferimento quello di un Tizio a dieci acquirenti pro quota, e poi di questi dieci acquirenti stessi ad un Caio. Cioè si saltano, per così dire, gli acquirenti e venditori intermedi tra Tizio e Caio, nelle condizioni indicate nel testo.

Le aggiunte all'articolo 2 intendono rimediare al fatto che finora l'Amministrazione non ha diritto di revisione di valori, nel senso di ribassarli.

Le modificazioni al primo e secondo comma dell'articolo 5 dicono, con maggior proprietà, di « assimilazione » delle aggiudicazioni per vendite coatte, alle vendite volontarie; e, quanto ai mutui cambiari, sostituiscono al concetto di presunzione, del testo del decreto, il concetto di prova.

Il terzo comma dello stesso articolo 5, nel primo testo, diviene superfluo perchè trasfuso nei precedenti emendamenti. E così è del 4° comma dell'articolo 8 del testo stesso.

Infine il 3° comma dell'articolo 8 fa i precisi riferimenti alle modificazioni precedenti. La disposizione, certamente eccezionale, di questa retroattività è dichiaratamente basata, nella relazione ministeriale, sul fatto che si tratta di atti diretti ad eludere l'imposta e che si intende ricondurre alla normalità fiscale.

Conclude che, al disopra della disamina di singoli punti del decreto-legge, sta il fatto che tutta la struttura di questo è di resistenza della pubblica Finanza, in un momento eccezionale nel quale certamente la imposta sul plusvalore ha una grande funzione di politica finanziaria di guerra. Propone, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 del decreto-legge il Governo ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Agli effetti dell'applicazione, tanto dell'imposta normale di registro quanto dell'imposta speciale sul plusvalore sono considerati come unico trasferimento i trasferimenti ed i conferimenti in società, contemporanei o successivi, di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari, effettuati da uno o più venditori ad uno stesso acquirente, quando il valore complessivo delle quote trasferite, definitivamente accertato agli effetti tributari, supera lire 5.000 e i detti trasferimenti abbiano luogo nel periodo di un biennio dalla data del primo trasferimento ».

Allo stesso articolo 1 il Governo ha proposto l'aggiunta dei seguenti commi:

« Sono parimenti considerati come unico trasferimento gli acquisti contemporanei o successivi di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari effettuati da più compratori quando questi rivendano, contestualmente o separatamente, ad uno stesso acquirente, o conferiscano in società le parti o quote acquistate entro un biennio dall'acquisto ed il valore complessivo, definitivamente accertato per i detti acquisti, superi le 5.000 lire.

• Qualora i precedenti acquisti non siano stati assoggettati alla imposta sul plusvalore, sarà assunto come valore di riferimento agli effetti di tale imposta, quello al 1° gennaio 1939-XVII.

Non si fa luogo all'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo quando si tratta di trasferimenti o conferimenti dell'intera quota di loro spettanza fatti da più venditori o conferenti che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atto che abbia acquistato data certa a mezzo di registrazione anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII).

(Si approva l'articolo 1 così emendato).

All'articolo 2 il Governo ha proposto di aggiungere i seguenti commi:

« L'Amministrazione finanziaria, nel sottoporre a revisione, secondo le disposizioni in vigore, i valori dichiarati a norma del comma precedente, ha diritto di contestare tali valori, anche se dichiarati in somma superiore al valore corrente di mercato degli immobili oggetto della permuta.

In base all'eventuale eccedenza di valore fra i beni permutati, definitivamente accertata, si applica l'imposta speciale del 60 per cento, di cui al citato Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni ».

MAZZINI ha dei dubbi circa l'applicazione dell'imposta speciale del 60 per cento nei contratti di permuta. Facendo un esempio pratico si ha: Tizio e Caio dichiarano di aver fatto una permuta scambiando due cose del valore di un milione ciascuna. Occorre nello stesso tempo dare anche il prezzo di riferimento al 1939 e i due permutanti, di comune accordo, stabiliscono che tale prezzo era di 800 mila lire. Pertanto il contratto non ha dato luogo a scambi di denaro. Al fisco, che accerta l'eccedenza di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

valore fra i beni permutati, risulta che quello che ha dato Tizio vale veramente un milione, mentre quello che ha dato Caio è valutato soltanto 800 mila lire, il che lascerebbe supporre che, sottomano, siano state trasferite 200 mila lire. Ora queste 200 mila lire debbono essere tutte tassate del 60 per cento? Ritene che, secondo come è congegnato lo emendamento, la tassazione debba farsi sull'intera differenza, mentre dovrebbe invece essere tassabile solo l'aliquota basata sul prezzo di riferimento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, occorre considerare due momenti distinti, e cioè la permuta fra i due beni e la situazione fra gli stessi precedente alla legge che stabilisce l'imposta speciale del 60 per cento. La differenza da valutare è quindi nel tempo.

BRIZI, *Relatore*, ricorda che le istruzioni ministeriali 14 novembre 1940-XIX, per l'applicazione della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, specificano già il modo di applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore anche pel caso di permuta di immobili.

SCOTTI. Sono quattro i valori da accertare. Sulla differenza si potrebbe applicare l'imposta del 60 per cento.

(Si approva l'articolo 2 così modificato).

PRESIDENTE. All'articolo 3, comma 1^o, in fine, il Governo ha proposto che dopo le parole: « con gli immobili » siano aggiunte le parole: « o diritti immobiliari ».

(Si approvano l'articolo 3 così emendato e l'articolo 4).

Il Governo ha poi proposto di sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 coi seguenti:

« Ai fini dell'applicazione delle imposte normali di trasferimento e dell'imposta sul plusvalore, sono assimilate alle vendite volontarie le aggiudicazioni, a chiunque effettuate, di beni immobili, in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari, e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del citato Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643:

« Per i mutui cambiari, la data di emissione della cambiale o di altro effetto di commercio può essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolar-

mente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito ».

Il Governo ha inoltre proposto la soppressione del 3^o comma dell'articolo 5.

(Gli emendamenti sono approvati).

D'HAVET nota che la legislazione vigente in materia di credito agrario tende a facilitare gli Istituti preposti od autorizzati ad esercitare questa speciale branca dell'attività creditizia mediante una serie di agevolazioni atte a snellire la loro funzionalità.

Infatti la legge istitutiva 5 luglio 1928-VI, n. 170, e la legge 30 maggio 1932-X, n. 635, riportano speciali esenzioni nel pagamento delle tasse sugli affari, tasse di bollo, agevolazioni nelle richieste di documenti legali, misure catastali e soprattutto particolari disposizioni per rendere sollecita la procedura esecutiva in caso di vendite coatte.

Tutto ciò è giustificato dal fatto che il credito agrario è un credito a carattere tecnico con speciale caratteristica della tempestività: debbono essere infatti erogati prestiti per acquisto di sementi, concimi, macchine per l'esecuzione di lavori agrari in tempo utile per l'impiego delle materie acquistate ed in stretto rapporto con il susseguirsi delle stagioni.

Il legislatore, come si è preoccupato di snellire le operazioni di credito agrario nella fase di perfezionamento, ha anche previsto speciali disposizioni, perchè gli Istituti di credito agrario possano essere facilitati nel recupero dei loro crediti disponendo una sollecita procedura nelle vendite coatte.

L'articolo 5 del Regio decreto-legge in esame stabilisce che per le vendite coatte da chiunque effettuate di beni immobili, in seguito a prestiti effettuati dopo il 20 giugno 1940-XVIII, sia applicata la tassa sul plusvalore.

È evidente che l'applicazione di tale disposizione nuocerebbe grandemente agli Istituti di credito agrario, rendendo pesante la procedura esecutiva e soprattutto facendo andare deserte le aste. Ne discende che gli Istituti in parola sarebbero costretti a limitare fortemente, se non a sospendere, l'accoglimento ed il perfezionamento di nuove operazioni con sicuro danno dell'economia agricola della Nazione, che nello speciale momento deve essere invece in ogni modo sollecitata.

Ciò premesso, propone che all'articolo 5, comma 2^o, dopo le parole: « Istituto di credito » siano aggiunte le parole: « esclusi gli Istituti di credito agrario o autorizzati al credito agrario per tali speciali operazioni ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che gli Istituti di credito agrario non risentono alcun danno dalla disposizione dell'articolo 5. D'altronde non si può consentire che l'Istituto si trasformi in strumento per frodare la legge, nel senso che un Tizio potrebbe fare un debito cambiario con un Istituto e poi non pagarlo semplicemente per mandare all'asta il proprio bene e recuperarlo attraverso altra mano.

(*Si approvano l'articolo 5 così modificato e gli articoli 6 e 7*).

PRESIDENTE. All'articolo 8 il Governo propone di sostituire il 3° comma col seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e degli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano anche agli atti di trasferimento, comprese le permutate, ed ai conferimenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato iniziato o, se iniziato, non sia stato definito il processo valutativo, ancorchè questo sia stato iniziato ai soli effetti dell'imposta normale di registro ».

Il Governo ha anche proposto la soppressione del comma 4° dello stesso articolo 8.

(*Gli emendamenti sono approvati*).

Allo stesso articolo 8 il camerata Scotti ha proposto di sostituire il 3° comma col seguente:

« Esse, peraltro, non si applicano in caso di atti in forma pubblica di data anteriore, per i quali non fosse ancora scaduto, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine normale di registrazione; ovvero di atti registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva; sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata condizione abbiano luogo nei termini di legge ».

SCOTTI ritiene giusto colpire retroattivamente coloro che hanno ricorso a deprecabilissimi sistemi di spezzettamento; ma vi sono casi necessari di trasferimento di proprietà senza nessuna intenzione di frodare il fisco.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che la retroattività si applica alle permutate o vendite mascherate per sottrarsi al pagamento dell'imposta sul plusvalore, ma non agli altri casi.

(*Si approva l'articolo 8 con gli emendamenti proposti dal Governo*).

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato, il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688; 21 giugno 1942-XX, n. 691 e 30 giugno 1942-XX, n. 819, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42. (2137)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, riferisce sui provvedimenti in esame, che autorizzano prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste riferentisi al decorso esercizio 1941-42 e ne propone senz'altro l'approvazione, trattandosi di frazionate operazioni di assestamento relative a numerosi capitoli, per l'importo complessivo di circa 18 milioni.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.). (2138)

SCOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane da 60,000,000 a 100,000,000.

L'Azienda Ligniti Italiane è ora nel terzo esercizio della propria attività. Finora sul capitale di lire 60,000,000 iniziale sono stati versati dallo Stato 24,000,000 per cui rimangono da versare altri 36,000,000. È in corso il provvedimento per il versamento di 18 milioni dopo di che rimarranno da versare gli altri 18 milioni per integrare il capitale iniziale e 40 milioni per effetto dell'attuale disegno di legge.

Nell'esercizio 1940-1941 l'Azienda Ligniti Italiane ha avuto un disavanzo di lire 538,371,31, e nell'esercizio 1941-1942 un disavanzo di lire 2,339,542.34.

Tali risultati sono tuttavia giustificabili col fatto che l'Azienda Ligniti Italiane ha soprattutto il compito di promuovere le ri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cerche e la coltivazione dei giacimenti lignitiferi e quindi specialmente nei primi anni di attività non è possibile che possa conseguire degli utili.

Il fabbisogno finanziario, che ha provocato la richiesta per l'aumento del capitale in oggetto, è determinato in primo luogo dalla necessità di potenziamento delle Società controllate dall'Azienda Ligniti Italiane, che sono: la Ligniti Italiane Meridionali Società Anonima, che sfrutta i giacimenti dell'Italia meridionale in partecipazione con la Vetrocoke, e la Società Anonima Miniere Italiane Lignite, che sfrutta i giacimenti dell'Italia centrale e settentrionale.

Inoltre l'Azienda Ligniti Italiane, a seguito dei sondaggi per le ricerche di nuovi giacimenti, si troverà certamente nella necessità di potenziare nuove miniere e quindi di avere i capitali occorrenti. È da notare che per effettuare i sondaggi, indipendentemente dal contributo annuo di 3 milioni, di cui si prevede pure l'assegnazione nel presente disegno di legge, la Società avrà bisogno di attrezzarsi con la costruzione di un parco di sonde che costerà diversi milioni.

L'attività più importante è inoltre prevista nel rilievo di quelle aziende minerarie che non hanno la potenzialità economica per lo sfruttamento integrale dei giacimenti.

Poi ancora è prevista la partecipazione dell'Azienda Ligniti Italiane agli sfruttamenti di miniere lignitifere nelle zone recentemente occupate, come in Slovenia e in Dalmazia.

In conclusione, quindi, si deve vedere nell'esercizio dell'Azienda Ligniti Italiane un duplice ordine di attività: quella delle ricerche e quella di gestione di aziende minerarie.

L'Azienda Ligniti Italiane ha affrontato anche il problema delle torbe provvedendo in primo luogo a far sì che i giacimenti di torbe, che erano per legge assegnati alle seconde categorie « Cave » e non potevano essere sfruttati per concessioni minerarie come i giacimenti di lignite, fossero invece assegnati alla prima categoria, ciò che è stato fatto con il Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 617.

A seguito di ciò, l'Azienda Ligniti Italiane ha già in corso la domanda per ottenere la concessione di alcuni giacimenti di torbe, il che servirà a dimostrare, mediante l'esercizio diretto di essi, le notevoli possibilità che esistono in questo settore che nessun Paese d'Europa ha trascurato.

Come già ha detto, il provvedimento prevede, oltre l'aumento del capitale da 60

a 100 milioni, anche l'assegnazione di un contributo annuo di lire 3 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1942-1943 per le opere di sondaggio intese allo scopo di ricercare i giacimenti lignitiferi.

Questa attività, come è noto, importa qualche incognita, poichè non sempre gli affioramenti superficiali di lignite possono assicurare l'esistenza di giacimenti per cui valga la pena di effettuare lo sfruttamento, e solo i sondaggi possono accertare l'entità dei giacimenti stessi, donde l'importanza essenziale di tali ricerche da farsi metodicamente e razionalmente.

Quando si pensi che anche in Germania, dove pure i giacimenti di fossili sono di così immensa entità, lo sfruttamento della lignite avviene in misura importantissima ed integrale e che attraverso la gasificazione della lignite con adatti gasogeni si può in moltissimi campi sostituire completamente l'uso dei carboni fossili, è ovvio quanto sia importante il problema di ottenere uno sfruttamento razionale ed integrale dei giacimenti del suolo nazionale.

Non ha mancato di far presente al Presidente dell'Azienda Ligniti Italiane, in occasione dell'intervista avuta, come anche il problema della essiccazione delle ligniti, per ridurre l'umidità che normalmente è in esse contenuta dalla misura che talvolta raggiunge il 60 per cento alla più tollerabile del 20 o 30 per cento, va pure affrontata per rendere più conveniente l'impiego delle ligniti e meno onerosi i trasporti.

In conclusione, quindi, ritiene che l'attività dell'Azienda Ligniti Italiane possa far conseguire importanti risultati al Paese sulla duplice strada del potenziamento delle iniziative private, facendo in modo che queste trovino, nel rendimento economico delle imprese, la copertura dei rischi attuali e delle incertezze future e dell'esercizio diretto di quelle miniere che non si prestino alla gestione da parte di aziende private.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

BRIZI ritiene, da un lato puramente formale, che l'articolo 7 del disegno di legge sia superfluo.

Difatti, se lo statuto dell'azienda è stato approvato col Regio decreto 14 settembre 1941-XIX, è certo che un altro Regio decreto basta a modificare lo statuto stesso, ogni qualvolta si ritenga opportuno.

Comunque, le modificazioni che si prevedono approvare con Reale decreto parrebbero propriamente « conseguenti alle inno-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vazioni recate dal presente decreto-legge», e non già «necessarie all'esecuzione del presente decreto-legge».

Infine, se esse fossero veramente necessarie «all'esecuzione», sarebbero norme regolamentari e, come tali, da approvare previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei Ministri, come alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra. (2140)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che il complesso delle maggiori assegnazioni, di cui nel provvedimento in esame, sale a 379 milioni, ivi compresi 150 milioni per spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, che trovano compenso con 150 milioni di proventi derivanti dalla gestione del naviglio stesso.

Le altre maggiori assegnazioni riguardano il rimpatrio degli italiani e l'assistenza e la protezione degli italiani dei Paesi in conflitto, per 50 milioni; le spese per le scuole in Dalmazia, Lubiana, Fiume, per 32 milioni; le spese infine per l'assistenza delle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche per 100 milioni.

Trattandosi di spese inerenti allo stato di guerra ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, che autorizza una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro al 4 per cento a premi. (2141)

GUARNERI, in sostituzione del Relatore Consigliere nazionale Armenise, rileva, da un punto di vista tecnico, che il prestito di cui al disegno di legge differisce dai prece-

denti soltanto per il saggio del denaro. È evidente che la Finanza in questa occasione ha inteso affermare la tendenza verso la riduzione del costo del denaro in Italia, tendenza che a suo avviso è da approvare, nei limiti in cui essa non incida sulla formazione del risparmio.

Rileva inoltre che il prestito ha avuto, come è noto, un successo che può essere considerato trionfale. Esso ha costituito un nuovo atto di fede del popolo italiano. Desidera sottolineare questo lato particolare del problema, in un momento così delicato e cruciale. Questo atto di fede significa la incrollabile decisione del popolo italiano di raggiungere la vittoria a qualunque costo. (Vivi applausi).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari. (2150)

GUARNERI, *Relatore*, rileva che con il provvedimento in esame è data facoltà al Ministro delle Finanze di fare anticipazioni in ragione di lire 35 per ogni cedola di dollari 3,50 del prestito Morgan, emesso nel 1925, in occasione della regolazione del debito di guerra con gli Stati Uniti d'America. Questo debito di 100 milioni di dollari è oggi ridotto a circa due terzi del suo ammontare.

È da tener presente che, in un periodo di libertà di cambi, una larga parte di queste cartelle emesse negli Stati Uniti d'America e che potevano circolare soltanto all'estero, sono state rimpatriate con autorizzazioni date dal Ministro delle Finanze del tempo. Si può oggi calcolare che circa due terzi del residuo prestito sia in Italia. Queste cartelle furono requisite dal Tesoro e sono in mano dell'Istituto dei cambi. Una piccola parte di queste cartelle è tuttavia rimasta in mano ai privati, debitamente autorizzati dagli organi competenti; un'altra parte è all'estero, in mani non nemiche.

Con questo provvedimento, il Ministro delle finanze è autorizzato a consentire un anticipo di 35 lire su ogni cedola di dollari 3,50, il che vuol dire che il cambio è stato valutato a 10 lire: è evidente che con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

questa disposizione il Ministro ha voluto cautelarsi sulle eventuali oscillazioni di cambio nei rapporti lira-dollaro.

Pensa che non sia il caso di soffermarsi a discutere il provvedimento e che convenga approvarlo, in quanto esso risponde ad un principio di equità. La legge ha sospeso i pagamenti all'estero, nei confronti di Stati nemici; ma qui si tratta di venire incontro ad interessi di italiani o di stati amici.

Vorrebbe chiedere al Ministro se un provvedimento del genere non possa adottarsi nei confronti dei prestiti che talune grandi società private hanno contratto all'estero, nello stesso periodo tra il 1925-26, anche per venire incontro agli inviti del Ministro delle finanze del tempo.

Vi sono anche qui situazioni delicate in quanto parte notevole di queste cartelle sono in Italia, parte in Svizzera.

FERRARIO GIUSEPPE osserva che con il disegno di legge in esame si chiede la conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari, prestito in relazione al quale lo Stato italiano assunse l'obbligo di versare alla Banca Morgan, incaricata del pagamento delle cedole e dei titoli estratti, le somme all'uopo occorrenti.

Intervenuta la situazione derivante dallo stato di guerra esistente tra Italia e Stati Uniti furono sospesi i versamenti alla casa bancaria americana e ciò in relazione alle norme di cui alla legge di guerra.

Di fronte però alla situazione giuridica dei possessori di titoli, i quali non sono di nazionalità nemica, ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della legge di guerra, si ravvisa l'opportunità di autorizzare il Ministro delle finanze a corrispondere per mezzo dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un anticipo sulle cedole scadute o da scadere durante la guerra in ragione di lire 35 per ogni cedola da dollari 3.50.

Ora il Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX esclude dagli anticipi le persone di nazionalità nemica; senonchè evidentemente i titoli in questione in possesso di persone di nazionalità nemica nel Regno non potranno non essere stati soggetti a sequestro sia in base alla legge di guerra, sia in base alle norme particolari sui sequestri di aziende nemiche.

Ed allora sorge la questione circa la possibilità di procedere al pagamento dell'anticipo a favore dei sequestratari, i quali

in virtù delle disposizioni contenute nella legge di guerra e nella legge speciale sono chiamati alla custodia, alla conservazione o alla amministrazione dei beni sequestrati.

Può darsi il caso, infatti, di aziende nemiche le quali ritraggano i propri mezzi di sussistenza o parte dei propri mezzi di sussistenza da titoli stranieri e, nel caso che queste aziende non potessero provvedere in altro modo alla propria vita, dovrebbe lo Stato o metterle in liquidazione, o provvedere con mezzi propri alle spese occorrenti per la gestione, così come dispone l'articolo 303 della legge di guerra.

Il problema si fa più complesso per le aziende di assicurazione nelle quali l'esistenza di titoli stranieri, qualora questi non possono realizzare i normali frutti, comporterebbe la liquidazione dell'impresa.

Le predette considerazioni consigliano di prevedere la possibilità di una deroga a favore delle aziende sequestrate, in particolare di quelle aziende le quali abbiano dato in cauzione titoli del prestito americano.

Potrebbe infatti sostenersi che in tal caso il possessore dei titoli sia addirittura lo Stato, per lo meno a titolo di cauzione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La situazione prospettata dal camerata Ferrario esce un po' dal binario del provvedimento in esame ed entra in un esame particolare che si dovrebbe fare, non solo agli effetti del titolo Morgan, ma anche agli effetti di una questione contingente, quale quella dei danni subiti dai bombardamenti. Se un'azienda nemica è bombardata dal nemico sul terreno nazionale non ha diritto a nessun risarcimento di danni; ma, quando è gestita da un sequestratario, rappresentando egli un interesse diretto dello Stato a far vivere l'azienda, vi è pure l'interesse a dargli i mezzi necessari.

Occorre, pertanto, che il problema sia esaminato in altra sede.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento, in tempo di guerra, di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza. (2153)

BACCARINI, *Relatore*, ricorda che, in esecuzione della legge 6 febbraio 1942-XX, n. 74, fu bandito un concorso per il reclutamento straordinario di 75 ufficiali subalterni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di complemento della Regia guardia di finanza. Per esigenze derivanti dall'attuale stato di guerra si rende necessario aumentare il numero degli ufficiali suddetti, e poichè nel concorso di cui alla citata legge risultarono idonei e in soprannumero 93 concorrenti, col provvedimento in esame, evitandosi di bandire un nuovo concorso, si dispone il reclutamento degli elementi dichiarati idonei nel concorso di cui sopra.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.

(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. (2154)

BACCARINI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame provvede ad integrare e modificare le disposizioni vigenti sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. Negli articoli 1 e 2 si determinano i requisiti occorrenti per conseguire l'avanzamento; negli articoli da 3 a 8 si disciplina l'avanzamento dei feriti o malati per causa di servizio, in conformità di quanto è stato recentemente stabilito per i sottufficiali del Regio esercito con la legge 12 maggio 1942-XX, n. 601, e si stabiliscono le norme secondo le quali deve essere regolato l'avanzamento dei militari prigionieri di guerra in conformità delle disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.

(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, per la parte relativa ai termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dagli amministratori e dai dirigenti di società commerciali ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi percepiti. (2155)

PRESIDENTE avverte che il Relatore camerata Masetti, in congedo, ha inviato la relazione, di cui si dà lettura.

COLOMBATI, *Segretario*, legge: In base all'articolo 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, istitutiva di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali, devono applicarsi, per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione e le sanzioni punitive, le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Le norme richiamate sono in sostanza l'articolo 39 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, il quale stabilisce che l'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni dei nuovi redditi da parte dei percipienti si prescrive col 31 dicembre dell'anno in cui le dichiarazioni stesse furono presentate, e l'articolo 11 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, il quale, in relazione ai termini concessi alle società ed enti tassabili in base a bilancio per la presentazione delle dichiarazioni annuali, stabilisce il termine di un anno dal giorno della presentazione entro il quale l'ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte ed osservazioni.

Dette norme riguardano sia le dichiarazioni presentate dalle società ed enti direttamente tenuti al pagamento della imposta in oggetto, sia quelle presentate dagli amministratori e dirigenti per proprio conto, i quali sono tenuti a subire la rivalsa da parte dell'ente, oltre ad essere eventualmente soggetti a una liquidazione suppletiva per effetto di compensi percepiti da diverse società, che portano ad applicare una aliquota diversa sull'ammontare globale di essi.

Accade così che mentre la dichiarazione dei compensi soggetti ad imposta, da parte delle società ed enti che li corrispondono ad amministratori e dirigenti, viene fatta nello stesso termine stabilito per l'imposta di ricchezza mobile (articoli 5 e 11 della legge 1° luglio 1940), viceversa i contribuenti soggetti alla imposta sono tenuti a fare la denuncia di tutti i compensi riscossi nell'anno precedente, entro il 31 gennaio (articoli 6 e 11 della stessa legge). Per modo che mentre gli uffici delle imposte hanno un anno intero dal giorno della presentazione della denuncia, per procedere agli opportuni controlli nei confronti dell'ente dichiarante, viceversa per la liquidazione suppletiva a carico dei percipienti, la finanza deve esaurire il complesso lavoro di verifica entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione delle denunce dei percipienti stessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ora se si considera che le società hanno il termine di tre mesi dopo l'approvazione del bilancio per presentare le dichiarazioni fiscali, se si considera che amministratori e dirigenti hanno spesso un domicilio fiscale proprio, diverso da quello delle società e degli enti, per cui occorre tutta una attività di rilievo e di coordinamento, se si considera infine che l'esercizio sociale non sempre coincide con l'anno solare, è agevole intendere come il termine concesso alla finanza per svolgere questo complesso lavoro, ai fini della liquidazione suppletiva, di cui si è ora discusso, sia talvolta alquanto breve, con evidente rischio che la finanza sia messa nella impossibilità di proporre delle rettifiche in tempo utile.

Il disegno di legge in esame tende ad ovviare a questo inconveniente prolungando il termine delle rettifiche delle dichiarazioni che i contribuenti devono presentare a sensi degli articoli 6 e 11 della legge istitutiva dell'imposta, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate. Dato l'evidente e ragionevole motivo che l'ispira, esso merita ogni approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 28 febbraio 1943-XXI dei termini per rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1. (2156)

BRIZI, *Relatore*, ricorda il contenuto della legge 17 luglio 1942-XX, n. 885, la quale sospese temporaneamente la revisione biennale dei redditi di ricchezza mobile delle categorie B (redditi misti di capitale e lavoro) e C-1 (redditi di puro lavoro), mutando da biennale in annuale la stabilità di commisurazione dell'imposta su quei redditi.

Detta legge, nel primo anno di sua applicazione, prorogava il periodo utile nel quale i contribuenti potevano presentare le dichiarazioni di rettifica (31 luglio) al 15 dicembre 1942.

Il disegno di legge in esame proroga il periodo utile concesso agli Uffici delle imposte per l'esame e per le eventuali proprie rettifiche alle dichiarazioni dei contribuenti,

portandolo dal 31 dicembre 1942-XX al 28 febbraio 1943-XX.

Tale ultima proroga è indispensabile, in relazione a quella già concessa ai contribuenti. Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga della efficacia delle disposizioni relative ai limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato. (2158)

PALERMO, *Relatore*, osserva che con il provvedimento in esame si prorogano le disposizioni della legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 che elevano per il Provveditorato generale dello Stato i limiti di somma per i contratti da stipulare e per i contratti in economia.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

(Si approva l'articolo unico).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) di aziende petrolifere inglesi e americane. (2159)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che nella precedente riunione della Commissione, allorché si discusse il provvedimento riguardante l'aumento del capitale sociale della Azienda Generale Italiana Petroli, disse che esso era giustificato dall'avvenuto trasferimento nella stessa Azienda Generale Italiana Petroli delle Società petrolifere appartenenti a sudditi di nazionalità nemica.

Ora, com'è noto, con Regio decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, modificato dalla legge di conversione 21 giugno successivo, n. 830, è stato fra altro stabilito che gli atti di fusione delle Società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, siano soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 20.

È parso al Ministero delle finanze che tale disposizione non fosse applicabile alle prati-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che riguardanti l'assorbimento da parte della Azienda Generale Italiana Petroli delle Società petrolifere in questione, non trattandosi, secondo esso, di fusione vera e propria.

Pensa che il dubbio non avrebbe dovuto esservi. Senza discutere sulle parole fusione, assorbimento, trasferimento, concentramento ed altre consimili, la sostanza è che queste Società vengono riunite, cioè fuse con l'Azienda Generale Italiana Petroli. Quindi, a suo parere, avrebbe potuto essere applicabile anche la legge 21 giugno 1942-XX, n. 830. Ma il Ministero ha ritenuto di evitare qualsiasi equivoco o diversa interpretazione ed ha predisposto il disegno di legge in esame, che — come ben dice la relazione che l'accompagna — risponde ad esigenze politiche ed a necessità economiche di carattere generale.

Non resta quindi che proporre l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per il pagamento delle pensioni di guerra ai militari albanesi ed alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra. (2160)

PAROLARI, *Relatore*, osserva che la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, relativa alla fusione delle forze armate albanesi con quelle italiane, prevede anche la liquidazione delle pensioni di guerra a favore dei militari albanesi mutilati e invalidi di guerra, e alle famiglie dei militari morti in guerra o a causa del servizio di guerra. Tale liquidazione è a carico del bilancio dello Stato italiano.

In applicazione delle norme comuni in atto per il pagamento all'estero delle pensioni analoghe in favore dei cittadini italiani, il pagamento degli assegni dovrebbe avvenire mediante la rigorosa osservanza delle disposizioni contabili vigenti in Italia per tali operazioni. Ma data la particolare, speciale situazione giuridico-internazionale in cui si trova il Regno d'Albania, sta di fatto che le attribuzioni normalmente affidate all'estero alle Regie rappresentanze diplomatiche o consolari nel Regno di Albania sono affidate ai Podestà di quei Comuni e da essi disimpegnate.

Tali pratiche consistono principalmente nella emissione dei certificati di iscrizione

delle pensioni, nei relativi certificati attestanti la esistenza delle condizioni cui è subordinato il pagamento degli assegni, nella tempestiva denuncia delle variazioni relative alle revoche, sospensioni o riduzioni degli assegni stessi.

Appunto per sanare lo stato di fatto esistente in deroga alle comuni norme vigenti è stato presentato il presente disegno di legge, di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme da applicarsi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per i pagamenti in Francia, Tunisia, Algeria, Marocco francese e Tangeri delle pensioni e degli altri assegni fissi personali ai cittadini italiani colà residenti. (2161)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che i cittadini italiani residenti in Corsica, Tangeri, Tunisia, Algeria e Marocco francese, dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia, non hanno potuto ottenere il pagamento delle pensioni e degli altri assegni personali ad essi spettanti a causa delle difficoltà per far pervenire i fondi occorrenti nei modi ordinari.

Con il provvedimento in esame si affida il pagamento degli assegni in parola al Regio Console per i beneficiari residenti in Tangeri, ed ai delegati della Commissione di armistizio, per i beneficiari residenti in Corsica, Tunisia, in Algeria e nel Marocco, somministrando ad essi i fondi occorrenti per il tramite del Contabile del Portafoglio dello Stato.

Inoltre vengono autorizzati i delegati della Commissione italiana di armistizio, in quelle località nelle quali non siano stati ancora riaperti i Regi Consolati, a rilasciare, ai fini della regolarità dei pagamenti, i certificati che normalmente sono emessi dai Regi Consolati.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza. (2188)

BRIZI, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, furono accordate agevolazioni tributarie per atti di liberalità a favore di istituzioni di beneficenza: ma quando fu istituita l'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari (testo unico del 9 marzo 1942-XX) non fu prevista esenzione per le donazioni a favore degli enti di beneficenza.

Il Regio decreto-legge di cui ora è proposta la conversione in legge provvede a tale esenzione.

Osserva che il provvedimento in esame, oltre che armonico con le finalità che ispirarono il legislatore nel 1925, appare congegnato benissimo dal lato tecnico.

Difatti i pericoli di abusi o di sviamenti dell'esenzione concessa (secondo comma dell'articolo 1) anche per la successiva cessione (assegnazione e distribuzione) dei titoli fra enti di beneficenza sono stornati dalla disposizione che la cessione sia prevista dallo statuto dell'ente, per il raggiungimento dei fini d'istituto di questo, sia che la cessione avvenga durante l'esistenza dell'ente, sia che avvenga alla cessazione di esso.

E del pari, nel caso di vendita dei titoli ricevuti in donazione dall'ente, questo gode bensì della esenzione dell'imposta sul plusvalore, ma il compratore paga la sovrimposta di negoziazione.

Propone, concludendo, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derrate ortofrutticole e dei prodotti ittici. (2191)

BRIZI, in sostituzione del Relatore Fabbrici, assente per ragioni di ufficio, rileva che per l'approvvigionamento di derrate

ortofrutticole e di prodotti ittici nei centri urbani si rende talora necessario, per i Comuni che hanno la gestione dei mercati, affidare tutte le operazioni di trasporto di tali prodotti a ditte particolarmente attrezzate allo scopo.

Il pagamento dell'imposta sul registro su tali contratti di trasporto nella misura del due per cento verrebbe ad incidere sul prezzo di rivendita di tali prodotti di prima necessità per l'alimentazione della popolazione civile. Si è ritenuto pertanto opportuno esonerare da tale tributo i contratti accennati, assoggettandoli alla sola imposta fissa di registro in lire 20.

Avverte che il camerata Fabbrici ha espresso il suo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge. L'oratore è di uguale avviso, e ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (2192)

PRESIDENTE fa presente che il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio ha avvertito che al secondo comma dell'articolo unico si deve aggiungere il seguente periodo, che è stato omissso per errore materiale:

« Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

FERRARIO GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che nella disciplina della funzione creditizia il Comitato dei Ministri presieduto dal Duce costituisce l'organo collegiale di alta direzione sotto cui svolge la propria attività di controllo e di vigilanza l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Di tale Comitato fanno parte i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle corporazioni e degli scambi e valute e cioè i capi delle Amministrazioni centrali dello Stato direttamente interessate allo svol-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gimento della attività creditizia che per la legge fondamentale bancaria assurge ad attività di carattere pubblico.

Senonchè non è concepibile che da una così alta funzione direttiva debba estraniarsi il Partito, come espressione politica del Regime.

Anche quindi nel settore creditizio il Partito è chiamato a collaborare direttamente con gli organi di Governo ed a tale finalità s'ispira il disegno di legge in esame, che chiama a far parte del Comitato dei Ministri il Ministro Segretario del Partito.

È stata riconosciuta anche l'opportunità che alle riunioni del Comitato partecipi il Ministro dell'Africa italiana, per gli argomenti riflettenti la competenza del suo Ministero.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 22, sesto comma, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito e modificato con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (2199)

ARLOTTI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta stra-

ordinaria sul capitale delle società per azioni, disponeva con l'articolo 22 che alle società le quali versassero in contanti l'intera imposta o le quote di essa dovute in contanti, ove una parte fosse versata in azioni, potevano essere concessi prestiti, sotto forma di anticipazioni, in esenzione da tassa erariale, o di sconto, fino all'80 per cento dell'ammontare da pagarsi. L'istituto mutuante era designato nell'istituto di emissione.

Con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, che convertì il citato Regio decreto-legge, fu stabilito che i prestiti di cui sopra potevano essere concessi, limitatamente però al 50 per cento dell'ammontare delle rate di imposta, anche alle società che non effettuassero in contanti il versamento dell'imposta stessa; ed il termine di liquidazione delle operazioni fu spostato alla fine del 1942.

Dati peraltro i rilevanti impegni che tuttora gravano sugli enti debitori in dipendenza delle accennate operazioni, e considerate le difficoltà a cui non pochi di essi andrebbero incontro nel caso di integrale rimborso entro l'anno corrente del residuo ammontare dei rispettivi debiti, si è ritenuto necessario prorogare il termine in parola al 31 dicembre 1943-XXII, ed in tali sensi si provvede col disegno di legge in esame, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato)

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato)

La riunione termina alle 13.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2193)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro della guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo. (2040-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 7 è sostituito col seguente:

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1º) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: lire 0.50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2º) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200	tassa L. 0,40
oltre » 200 fino a L. 400 » »	0,80
» » 400 » » 600 » »	1,20
» » 600 » » 800 » »	1,60
» » 800 » » 1000 » »	2 —

per somme superiori a lire 1,000 o frazioni di lire 1,000: tassa di lire 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3º) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a 4 mesi e sino a 6 mesi:

fino a L. 200	tassa L. 0.60
oltre » 200 fino a L. 400 » »	1.20
» » 400 » » 600 » »	1.80
» » 600 » » 800 » »	2.40
» » 800 » » 1000 » »	3 —

per somme superiori a lire 1,000 o frazioni di lire 1,000: tassa lire 3, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4º) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a 6 mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a 6 mesi, di cui sopra al n. 3.

All'articolo 8, primo comma, le parole: numeri 2 e 3, sono sostituite con le parole: numeri 2, 3 e 4.

L'articolo 9 è soppresso.

L'articolo 10 prende il n. 9.

All'articolo 11 che prende il n. 10, è aggiunto il seguente comma:

Per i titoli di cui al precedente n. 2 la tassa può essere corrisposta anche mediante carta bollata.

L'articolo 11, che prende il n. 10, è modificato come segue:

Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:

1º) titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, di cui all'articolo 49 della anzidetta tariffa;

2º) atti per la concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'articolo 70 della citata tariffa;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3^o) avvisi e manifesti al pubblico, di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;

4^o) le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa.

Dopo l'articolo 10 è iscritto il seguente:

ART. 11.

Le tasse di bollo stabilite dall'articolo 50 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera lire 200: tassa lire 0.80.

Quando supera:

L. 200 e non L.	500	.	tassa L.	1 —
» 500	»	»	2,500	» » 2 —
oltre L. 2,500	»	»	3 —

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera lire 200, tassa lire 0.80.

Quando supera:

L. 200 e non L.	500	.	tassa L.	1 —
» 500	»	»	1,000	» » 2 —
» 1,000	»	»	2,500	» » 3 —
» 2,500	»	»	5,000	» » 4 —
» 5,000	»	»	10,000	» » 6 —
quando supera	» 10,000	.	»	» 10 —

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo peraltro di lire 6.

La disposizione di cui all'articolo 24, secondo comma, del Regio decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in nominativi.

L'articolo 51 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, è abrogato.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata; quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del Registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato articolo 50 della tariffa A, annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Norme sulla legalizzazione di firme. (2091-B)

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell'autenticità della firma stessa:

La legalizzazione riguarda:

a) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere nello Stato;

b) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero;

c) le firme apposte su atti o documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato.

ART. 2.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui, la cui firma si legalizza. Il funzionario legalizzante deve apporre la propria firma per esteso, indicando, fra parentesi, con timbro, il suo cognome e nome.

TITOLO II.

ATTI POSTI IN ESSERE NELLO STATO DA VALERE NELLO STATO

CAPO I.

Obbligo della legalizzazione.

ART. 3.

Le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, e certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del comune di residenza di chi li ha firmati, salve le esenzioni contemplate dalla presente legge o da norme particolari e le disposizioni di cui al seguente articolo 8.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Agli effetti di stabilire se sia o meno obbligatoria la legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali, nonchè da esercenti professioni ed arti, gli uffici pubblici, ai quali detti atti e documenti vengono prodotti, accetteranno quale sia il luogo di provenienza dell'atto in relazione al luogo di presentazione.

È luogo di presentazione la sede dell'ufficio pubblico presso il quale l'atto o documento dovrà avere effettivamente impiego.

ART. 5.

Agli effetti della legalizzazione gli atti e documenti posti in essere nel Regno — nell'interesse di regnicoli o di connazionali — da un Console estero residente nel Regno, e da usarsi solamente nel Regno, sono equiparati agli atti e documenti posti in essere dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali, di cui al precedente articolo 3.

ART. 6.

Salve particolari disposizioni, è facoltativa la legalizzazione delle firme dei pubblici funzionari e pubblici ufficiali apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, che si facciano valere nello stesso comune o territorio, compreso nella giurisdizione o nella circoscrizione territoriale dell'ufficio cui appartiene il pubblico funzionario o il pubblico ufficiale del quale recano la firma.

ART. 7.

A norma del precedente articolo 3, le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie e estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, a seconda della natura degli atti o certificati e dell'Autorità che li ha rilasciati e sottoscritti: dal Governatore di Roma; dai Prefetti; dai Capi dei Collegi giudiziari; dai Presidenti di tribunale o da Cancellieri da essi delegati, dai Procuratori del Re Imperatore, dai Pretori; dai Capi degli Uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi propria giurisdizione territoriale, sia provinciale che compartimentale, determinata da leggi o da decreti; (1) dai Podestà.

In particolare sono soggette a legalizzazione:

1°) del Prefetto:

a) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai Capi degli Uffici governativi di ogni ordine, esclusi quelli di cui ai numeri seguenti, con sede nella provincia, non aventi poteri giurisdizionali, sempre che detti atti e certificati debbano valere fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione territoriale compartimentale o regionale dell'Ufficio governativo;

b) le firme apposte dai Podestà su atti e certificati (atti di notorietà, certificati di buona condotta, stati di famiglia, attestati di identità personale, ecc.) posti in essere da essi Podestà quali Capi dell'Amministrazione comunale, o su atti e certificati posti in essere in qualità di Presidenti degli enti comunali di assistenza, nonchè le firme apposte su atti e certificati dai Presidi delle provincie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia;

c) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati o eletti delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, con sede nella provincia, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui opera l'associazione sindacale;

d) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati od eletti degli organi sindacali di categoria con sede nella provincia, appartenenti alle Federazioni e Sindacati nazionali rispettivi, ovvero dai dirigenti delle Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui operano detti organi;

e) le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici su atti e certificati relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione dei sindacati stessi;

2°) del Prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni:

a) le firme apposte dai direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni su atti e certificati da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

b) le firme apposte dagli agenti di cambio su atti e certificati da essi posti in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essere e vidimati, e da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

3°) del Presidente del tribunale o del Cancelliere da lui delegato o del Pretore competente per territorio:

a) le firme degli ufficiali di stato civile, dei cancellieri dei tribunali e di ogni altro depositario degli originali di registri dello stato civile, apposte su atti, certificati, copie ed estratti, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del tribunale, cui appartiene l'Ufficio di stato civile, o il depositario degli originali dei registri di stato civile, che li ha rilasciati;

b) le firme dei notai e dei Conservatori degli archivi notarili, quando siano apposte su atti, certificati, copie ed estratti dei quali si debba fare uso fuori del distretto del Consiglio notarile;

c) le firme dei segretari comunali e provinciali, apposte sulle copie dei contratti da essi rogati in forma pubblica amministrativa, nonché le firme apposte dai segretari comunali sui protesti cambiari, quando di tali atti e protesti cambiari si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale;

d) le firme dei Regi Conservatori dei Registri Immobiliari apposte su atti, certificati, copie ed estratti relativi ad iscrizioni e trascrizioni sui registri immobiliari, quando di detti atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione dell'Ufficio ipotecario;

4°) del Pretore o del Capo del Collegio giudiziario o del Magistrato all'uopo delegato, le firme dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli Ufficiali giudiziari, apposte su atti e copie di essi, sugli estratti e sui certificati, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale della Prefettura o del Collegio giudiziario, presso i quali i detti funzionari ed ufficiali giudiziari esercitano le loro funzioni;

5°) del Procuratore del Re Imperatore:

a) le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione apposte su atti, certificati, copie ed estratti da usarsi fuori della giurisdizione territoriale della Procura del Re Imperatore;

b) le firme apposte dal segretario della Regia Procura sui certificati del casellario giudiziario da usarsi fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene il segretario che li ha posti in essere;

c) le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti dei Conservatori del

pubblico registro automobilistico, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della provincia, in cui ha sede il Conservatore;

d) le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici di categoria su atti e certificati relativi alla iscrizione negli albi professionali, esclusi quelli relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di detti atti e certificati si debba fare uso fuori del territorio della circoscrizione di tali Sindacati;

6°) dell'Intendente di finanza, le firme apposte su atti, certificati, copie ed estratti, esclusi quelli di cui alla lettera d) del precedente n. 3, rilasciati dai Capi degli uffici finanziari con sede nella provincia, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione compartimentale dell'ufficio finanziario che li ha posti in essere;

7°) del Provveditore agli studi, le firme apposte sui certificati di studio dai Capi delle Scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, nonché le firme apposte sui diplomi originali dai Commissari governativi o dai Capi delle Scuole pareggiate e legalmente riconosciute da usarsi fuori della provincia, in cui ha sede l'Istituto;

8°) del Governatore di Roma, o del Podestà, le firme apposte dai Segretari comunali e dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi a qualunque ufficio pubblico fuori del comune.

La firma del Podestà a sua volta deve essere legalizzata dal Prefetto, se l'atto o certificato legalizzato deve essere prodotto fuori della circoscrizione della provincia.

CAPO III.

Efficacia territoriale della legalizzazione.

ART. 8.

La legalizzazione di firme fatta nelle rispettive competenze dal Prefetto, dal Presidente del tribunale, o dal Cancelliere da lui delegato, dal Pretore, dal Procuratore del Re Imperatore ed in genere dai Capi degli uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi giurisdizione territoriale provinciale o compartimentale, determinata da leggi o da decreti, ha efficacia in tutto il Regno.

Hanno egualmente efficacia in tutto il Regno le firme apposte dal Governatore di Roma e, per esso, dai suoi delegati, su atti,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

certificati, copie ed estratti, diversi da quelli di stato civile, per i quali sono applicabili le stesse norme di cui al precedente articolo 7, lettera a) del n. 3, nonchè le firme dei Segretari federali del Partito Nazionale Fascista, dei rappresentanti centrali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale (Confederazioni e Federazioni nazionali), dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti dell'Ordine Universitario.

TITOLO III.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME
SU ATTI POSTI IN ESSERE NELLO STATO
DA VALERE ALL'ESTERO

ART. 9.

Salve le esenzioni stabilite da leggi o da trattati e accordi internazionali, le firme apposte su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero, dopo la preventiva legalizzazione di esse da parte delle competenti autorità dello Stato a norma del precedente articolo 7, debbono essere legalizzate in primo luogo dal Ministro competente a seconda della natura degli atti e dell'autorità che li ha rilasciati, e poi dal Ministro degli affari esteri, ovvero dalle autorità da essi Ministri delegate.

TITOLO IV.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME
SU ATTI FORMATI ALL'ESTERO
DA VALERE NELLO STATO

ART. 10.

Salve le esenzioni stabilite dal precedente articolo 9, la legalizzazione delle firme apposte sugli atti o documenti di qualsiasi specie formati all'estero, siano essi redatti o semplicemente vistati da rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, è di competenza del Ministro degli affari esteri, il quale, peraltro, può delegare tale competenza ai Procuratori generali del Re Imperatore, alle Corti di appello del Regno per gli atti dello stato civile ed ai Prefetti per tutti gli altri atti.

Detti atti e documenti, se scritti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplo-

matica o consolare del paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Qualora la traduzione sia stata fatta dallo speciale Ufficio del Ministero di grazia e giustizia, la firma del traduttore non è soggetta a legalizzazione, a meno che non si tratti di atti che abbiano *valore di perizie giudiziarie*, nel qual caso la firma del traduttore deve essere legalizzata dal funzionario del Ministero di grazia e giustizia incaricato della legalizzazione.

ART. 11.

Agli effetti della legalizzazione, un atto posto in essere nel Regno e da usarsi nel Regno, rilasciato da autorità consolare estera residente nel Regno, quando contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atto formato all'estero, è considerato atto estero.

TITOLO V.

ATTI ESENTI DA LEGALIZZAZIONE

ART. 12.

Non sono soggette a legalizzazione:

- a) le firme apposte da funzionari dell'ordine giudiziario sugli atti diretti ad istituire od a svolgere un rapporto processuale;
- b) le firme apposte da funzionari governativi su atti e certificati che dall'ufficio che li rilascia vengono direttamente o per il tramite di altro ufficio pubblico trasmessi all'ufficio presso il quale debbono valere.

ART. 13.

È esente da ogni legalizzazione la copia della domanda e dei relativi allegati, che ai termini della legge 10 gennaio 1926-IV, numero 169, approvante gli atti firmati fra l'Italia e vari Stati per la protezione della proprietà industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, deve essere presentata per fare valere la proprietà di un deposito fatto in un altro Stato.

TITOLO VI.

REGIME TRIBUTARIO

ART. 14.

La legalizzazione delle firme, di cui ai precedenti articoli 3 e 5, apposte sopra atti, certificati copie ed estratti, posti in essere nello

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Stato per valere nello Stato, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal numero 19 della tabella, allegato A, annessa al Regio decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

ART. 15.

La legalizzazione delle firme, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere all'estero, o formati all'estero da valere nello Stato, nonchè delle firme apposte dalle autorità diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, per dare autenticità alla traduzione di atti formati all'estero, è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 20 della tabella, allegato A, annessa al Regio decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

ART. 16.

In uno stesso atto, certificato, copia od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato, non sono soggette a tassa di concessione governativa più di due legalizzazioni di firme.

ART. 17.

Agli effetti della legge del bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto.

In tale caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il bollo, ad inchiostro grasso, dell'Ufficio.

ART. 18.

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dai numeri 19 e 20 della tabella, allegato A, annessa al Regio decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione.

ART. 19.

Lo stato di povertà deve essere provato con la produzione di un certificato del Podestà e del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, tanto del comune di ori-

gine dell'interessato, quanto del comune in cui l'interessato stesso ha la sua residenza o il domicilio.

Dai certificati dei Podestà deve risultare la condizione economica dell'interessato mentre dai certificati degli uffici distrettuali delle imposte dirette deve risultare se l'interessato stesso si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette con la indicazione in caso affermativo dell'ammontare delle imposte medesime.

Per le legalizzazioni di firme eseguite all'estero lo stato di povertà può essere provato con un certificato dell'autorità straniera vistato dal Regio Console italiano all'estero, qualora detta prova non risulti direttamente accertata dallo stesso Regio Console.

ART. 20.

Gli atti, certificati, copie ed estratti posti in essere nello Stato da valere nel territorio della Repubblica di San Marino, o formati nella Repubblica di San Marino da valere nello Stato, sono esenti dalla tassa di concessione governativa prevista dal numero 20 della tabella, allegato A, annessa al Regio decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696.

Detti atti, certificati, copie ed estratti hanno esecuzione nell'uno o nell'altro Stato, se ricevuti in Italia con la sola legalizzazione dell'autorità competente, soggetta alla tassa stabilita dal n. 19 della suddetta tabella, allegato A, e se ricevuti nella Repubblica di San Marino con la sola legalizzazione del Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (2136)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2^o, dopo le parole: La differenza tra il reddito complessivo, sono inserite le seguenti: dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Allo stesso articolo 1, l'ultimo comma è sostituito col seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.

All'articolo 2, comma 4°, sono soppresse le parole: per le imprese industriali e commerciali.

Allo stesso articolo 2, comma 4°, ed all'articolo 5, comma 1°, le parole: del successivo articolo 6, *sono sostituite con le parole:* del successivo articolo 7.

All'articolo 3, comma 1° le parole: salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente, *sono sostituite con le parole:* ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 per cento del capitale investito da valutarsi ai sensi dell'articolo 7.

Allo stesso articolo 3, il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti con i seguenti:

Le società e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di aver effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture determinato in conformità del comma precedente.

Gli uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole società ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformità del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Agli effetti dei due commi precedenti si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.

All'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: 1° aprile 1940-XVIII, *sono aggiunte le seguenti:* ai fini della limitazione della consistenza non

si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5 e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e all'articolo 18 del presente decreto.

Allo stesso articolo 4, sono soppresi il penultimo e l'ultimo comma.

All'articolo 6, dopo le parole: il seguente articolo, *è aggiunto:* 6.

Allo stesso articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, che siano state attuate in conformità dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

Agli articoli 8 e 17, ultimo comma, la parola: abolito, *è sostituita con la parola:* abrogato.

All'articolo 10, dopo il comma 4°, è aggiunto il seguente:

Quando il reddito complessivo superi le lire 50,000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta è applicata, sulle prime lire 50,000, con aliquote ridotte alla metà.

All'articolo 11, comma 2°, dopo le parole: per quanto riflette il termine, *sono aggiunte le parole:* per la rettifica.

Allo stesso articolo 11, dopo il comma 2°, sono aggiunti i seguenti:

Nei casi in cui dall'accertamento dell'Ufficio risulti un maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria che superi l'ammontare del reddito ordinario, le eventuali contestazioni sono deferite in primo grado alla competenza delle Commissioni provinciali ed in grado di appello alla Commissione centrale per le imposte dirette.

Ai fini di questa disposizione, il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire presso detta Commissione centrale una o più sezioni speciali.

La disposizione del primo comma non si applica alle contestazioni per le quali sia già intervenuta una decisione di merito delle commissioni distrettuali. Quelle ancora pendenti sono deferite al giudizio delle Commissioni provinciali.

Allo stesso articolo 11, comma 3°, la parola: Tuttavia, *è sostituita dalle seguenti:* Nonostante quanto è disposto nel 2° comma del presente articolo,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'articolo 14, comma 2^o, dopo le parole: da essi notificato, sono aggiunte le altre: dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni da tale notifica.

Allo stesso articolo 14 comma 2^o, le parole: del successivo articolo 15 sono sostituite con le parole: del successivo articolo 19,

Allo stesso articolo 14, comma 8^o, dopo le parole: finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale, è aggiunto il seguente periodo: Il sequestro rimane privo di effetto, se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Allo stesso articolo 14, ultimo comma, dopo le parole: sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, sono aggiunte le parole: per l'anno in corso e per i due anni anteriori.

All'articolo 15, dopo le parole: è aggiunto il seguente, sono aggiunte le parole: articolo 19.

Allo stesso articolo 15 dopo il 1^o comma, sono aggiunti i seguenti:

La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, nè ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1^o gennaio 1939-XVII.

Allo stesso articolo 15, dopo il 2^o comma, è aggiunto il seguente:

Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta è stata operata, semprechè a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria.

All'articolo 16, dopo le parole: L'articolo 21 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte le parole: diventa articolo 22 ed,

All'articolo 17, dopo le parole: L'articolo 22 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte le parole: diventa articolo 23 ed,

All'articolo 18, gli articoli aggiunti alla legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, invece della numerazione da 23 a 32, prendono rispettivamente la numerazione da 24 a 33. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 24, ora articolo 25, e nel primo comma dell'articolo 25, ora articolo 26, le parole: articolo 23, sono sostituite con le parole: articolo 24. Nell'ultimo comma dell'articolo 26, ora articolo 27, le parole: articolo 28, sono sostituite con le parole: articolo 29. Nel primo comma dell'articolo 27, ora articolo 28, le parole: articolo 25, sono sostituite con le parole: articolo 26; nel secondo comma dello stesso articolo le parole: articolo 26, sono sostituite con le parole: articolo 27. Nel primo comma dell'articolo 28, ora articolo 29, le parole: all'articolo 26, sono sostituite con le parole: all'articolo 27; nell'ultimo comma dello stesso articolo le parole: dell'articolo 27, sono sostituite con le parole: dell'articolo 28. Nel secondo comma dell'articolo 29, ora articolo 30, le parole: degli articoli 25, 26, 27 e 28, sono sostituite con le parole: degli articoli 26, 27, 28, e 29. All'articolo 32, ora articolo 33, le parole: dall'articolo 25, sono sostituite con le parole: dall'articolo 26.

Allo stesso articolo 18, comma 1^o dell'articolo 23 aggiunto, ora 24, le parole: La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, è, previa detrazione di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, indisponibile; sono sostituite con le parole: La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonchè di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, è indisponibile...

Dopo il 1^o comma dello stesso articolo 23, ora 24, è inserito il seguente:

L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro delle finanze può autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro delle finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo del deposito.

Nel 2° comma dello stesso articolo 23, ora 24, sono soppresses le parole: Nonchè per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

Dopo il 4° comma dello stesso articolo 23, ora 24, sono aggiunti i seguenti:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.

Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano già concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia già intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, è ridotta del 25 per cento.

Allo stesso articolo 18, l'articolo 29 aggiunto, ora 30, è sostituito col seguente:

Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

Allo stesso articolo 18, l'articolo 30 aggiunto, ora 31, è sostituito col seguente:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, 1941, già definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta all'atto della pubblicazione del presente decreto una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'articolo 26 è eseguita nel termine di novanta giorni dalla detta pubblicazione.

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente articolo 19:

« L'articolo 6 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, diventa articolo 7; l'articolo 7 diventa articolo 8; l'articolo 8 diventa arti-

colo 9; l'articolo 19 diventa articolo 20; l'articolo 20 diventa articolo 21; l'articolo 23 diventa articolo 24 ».

Gli articoli 19, 20, 21 diventano articoli 20, 21, 22.

Proroga di termini per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. (2157)

ART. 1.

I termini per la rettifica delle dichiarazioni agli effetti della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 sono prorogati al 31 dicembre 1943-XXII.

Alla stessa data è prorogato il termine per la rettifica delle dichiarazioni, ai fini di detta imposta straordinaria, dei redditi realizzati nel 1941 dalle società ed enti tassabili in base a bilancio.

È portato altresì al 31 dicembre 1943-XXII il termine per l'accertamento d'ufficio dei redditi realizzati nel 1940 e nel 1941, nei confronti delle società ed enti tassati in base a bilancio che abbiano omesso di presentare la relativa dichiarazione.

ART. 2.

La proroga al 31 dicembre 1943-XXII dei termini per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 dai contribuenti non tassati in base a bilancio lascia integro il diritto della Finanza di rivedere, entro tale data, a mente del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, i redditi accertati per la ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940.

Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1943-XXII, ai soli fini dell'imposta suddetta, i redditi accertati in ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, rimane integro, anche nel caso di omessa dichiarazione.

Autorizzazione al Ministro della marina ad assumere impegni per le nuove costruzioni navali. (2169)

ART. 1.

In aggiunta all'importo complessivo di milioni 4535, oltre all'onere degli interessi contrattuali di cui al Regio decreto 15 no-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vembre 1938-XVII, n. 1873, il Ministro per a marina è autorizzato ad assumere ulteriori impegni per nuove costruzioni navali sino a concorrenza di altri milioni 1.000, oltre all'onere degli interessi contrattuali.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina in prosecuzione di quelli dipendenti dal citato Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, in base alla rateazione annua di 940 milioni stabilita con lo stesso Regio decreto.

ART. 2.

All'ulteriore finanziamento autorizzato con il precedente articolo 1 sono estese le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873.

Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2180)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire 3 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale figli degli aviatori. (2184)

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili. (2149)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il comma 2° è sostituito col seguente:

Agli effetti dell'applicazione, tanto dell'imposta normale di registro quanto dell'imposta speciale sul plusvalore sono considerati come unico trasferimento i trasferimenti ed i conferimenti in società, contemporanei o successivi, di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari, effettuati da uno o più venditori ad uno stesso acquirente, quando il valore complessivo delle quote trasferite, definitivamente accertato agli effetti tributarî, supera lire 5,000 e i detti trasferimenti abbiano luogo nel periodo di un biennio dalla data del primo trasferimento.

Allo stesso articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

Sono parimenti considerati come unico trasferimento gli acquisti contemporanei o successivi di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari effettuati da più cooperatori quando questi rivendano, contestualmente o separatamente, ad uno stesso acquirente, o conferiscano in società le parti o quote acquistate entro un biennio dall'acquisto ed il valore complessivo definitivamente accertato per i detti acquisti, superi le 5,000 lire.

Qualora i precedenti acquisti non siano stati assoggettati alla imposta sul plusvalore, sarà assunto come valore di riferimento agli effetti di tale imposta, quello al 1° gennaio 1939-XVII.

Non si fa luogo all'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo quando si tratta di trasferimenti o conferimenti dell'intera quota di loro spettanza fatti da più venditori o conferenti che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atto che abbia acquistato data certa a mezzo di registrazione anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

L'Amministrazione finanziaria, nel sottoporre a revisione, secondo le disposizioni in vigore, i valori dichiarati a norma del comma precedente, ha diritto di contestare tali valori, anche se dichiarati in somma superiore al valore corrente di mercato degli immobili oggetto della permuta.

In base all'eventuale eccedenza di valore fra i beni permutati, definitivamente accertata, si applica l'imposta speciale del 60 per cento, di cui al citato Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni.

All'articolo 3, comma 1^o, in fine, dopo le parole: con gli immobili, sono aggiunte le parole: o diritti immobiliari.

All'articolo 5, il 1^o e 2^o comma sono sostituiti con i seguenti:

Ai fini dell'applicazione delle imposte normali di trasferimento e dell'imposta sul plusvalore, sono assimilate alle vendite volontarie le aggiudicazioni, a chiunque effettuate, di beni immobili, in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari, e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del citato Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Per i mutui cambiari, la data di emissione della cambiale o di altro effetto di commercio può essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito.

Allo stesso articolo 5, è soppresso il comma 3^o.

All'articolo 8, il comma 3^o è sostituito col seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e degli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano anche agli atti di trasferimento, comprese le permuta, ed ai conferimenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato iniziato o, se iniziato, non sia stato definito il processo valutativo, ancorchè questo sia stato iniziato ai soli effetti dell'imposta normale di registro.

Allo stesso articolo 8, è soppresso il comma 4^o.

Convalidazione dei Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688; 21 giugno 1942-XX, n. 691 e 30 giugno 1942-XX, n. 819, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42. (2137)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688, 21 giugno 1942-XX, n. 691 e 30 giugno 1942-XX, n. 819, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.). (2138)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra. (2140)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o settembre 1942-XX, n. 972, che autorizza una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro al 4 per cento a premi. (2141)

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1^o settembre 1942-XX, n. 972, che ha autorizzato una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro 4 per cento scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari. (2150)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza il Ministro delle finanze a corrispondere anticipi su cedole del Prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari.

Reclutamento, in tempo di guerra, di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza. (2153)

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso col decreto del Ministro delle finanze del 3 marzo 1942-XX saranno nominati ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza nel numero complessivo di 75 unità, così ripartite:

a) 74 ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialità;

b) 1 ufficiale dell'arma di artiglieria.

Gli ufficiali rinunciatari al passaggio nella Regia guardia di finanza, saranno sostituiti con ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialità dichiarati idonei nel concorso di cui al comma precedente.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. (2154)

ART. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità debbono:

a) avere ben assolto le funzioni inerenti al loro grado;

b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore.

ART. 2.

I sottufficiali per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta debbono possedere in modo spiccato i requisiti di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento, o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio, può conseguire la promozione — anche se in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio — sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Non si richiedono, però, i periodi di comando o di servizio previsti dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64.

Il sottufficiale che abbia conseguita una promozione ai sensi del comma precedente — a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso — può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione si effettua anche se il sottufficiale non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.

ART. 4.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto i periodi di comando o di servizio previsti dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, però, non può ottenere una sede di anzianità anteriore alla data in cui ha riacquisito l'incondizionata idoneità fisica. Può conseguire la promozione stessa, anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di comando o di servizio, purchè, però, abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra.

ART. 5.

Il sottufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire l'avanzamento.

ART. 6.

Per i sottufficiali, la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità. A tale effetto, per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale, sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione, durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire, la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con l'anzianità corrispondente alla data del ritorno dalla prigionia. Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, se perdura la guerra, o per almeno due anni, se sia cessato lo stato di guerra. Gli viene conferita, come anzianità la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora, però, il sottufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

ART. 7.

Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura; ottenuto il nulla

osta, se egli risulti pretermesso all'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le stesse norme dell'articolo 4 si applicano per l'avanzamento del sottufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

ART. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sono estese, in quanto applicabili, all'avanzamento dei militari di truppa.

Modifica dell'articolo 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, per la parte relativa ai termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dagli amministratori e dai dirigenti di società commerciali ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi percepiti. (2155)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, è sostituito il seguente:

« Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, fatta eccezione per quanto concerne il termine delle rettifiche delle dichiarazioni che i contribuenti indicati agli articoli 1 e 7 della presente legge, devono presentare ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge stessa, il quale termine viene fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate ».

Proroga al 28 febbraio 1943-XXI dei termini per rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1. (2156)

ARTICOLO UNICO.

Nel primo anno di applicazione della legge 17 luglio 1942-XX, n. 885, il termine di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 è fissato al 28 febbraio 1943-XXI.

Proroga della efficacia delle disposizioni relative ai limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato. (2158)

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo unico del Regio decreto-legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2014, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con le quali furono elevati fino al 31 dicembre 1942-XXI i limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato, anche nei casi in cui agisca per conto di altre Amministrazioni, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Agevolazioni tributarie per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) di aziende petrolifere inglesi e americane. (2159)

ARTICOLO UNICO.

Gli atti posti in essere in dipendenza del decreto ministeriale 30 luglio 1942-XX, per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) delle aziende nello stesso decreto ministeriale indicate, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire venti ed al diritto minimo di voltura.

Norme per il pagamento delle pensioni di guerra ai militari albanesi ed alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra. (2160)

ART. 1.

I ruoli dei conti correnti e i ruoli di variazione delle pensioni di guerra concesse dal Ministero delle finanze italiano — Direzione generale delle pensioni di guerra — in applicazione della legge 13 luglio 1939-XVII n. 1115, del Regio decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, che approva le norme di attuazione di essa, e del Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 903, contenente norme per il personale militare albanese immesso nella Regia marina, ai militari del Regno

di Albania e alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra, sono assegnati alla Intendenza di Finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, la quale provvede ai pagamenti per mezzo del contabile del Portafoglio, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in Italia per le pensioni del genere a favore dei cittadini italiani.

ART. 2.

L'Intendenza di Finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, trasmette, per il tramite del Ministero degli affari esteri, i certificati di iscrizione delle pensioni, emessi dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — ai Podestà dei comuni albanesi, nei quali gli intestatari hanno la residenza, per la consegna agli interessati, previa l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato vigenti in Italia.

ART. 3.

I pensionati di guerra albanesi, prima di effettuare la riscossione delle rate mensili dei loro assegni, devono produrre all'Istituto di credito corrispondente del Tesoro in Albania, o trasmettere, nel caso di pagamenti per mezzo di assegni in divisa albanese, alla Intendenza di Finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, un certificato in lingua albanese e italiana, rilasciato dal Podestà dei comuni di loro residenza ed attestante:

- a) il cognome e nome del beneficiario;
- b) il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
- c) il bilancio cui l'assegno fa carico;
- d) che il beneficiario è vivente;
- e) che il beneficiario non ha perduto la cittadinanza albanese nè acquisito una cittadinanza straniera diversa da quella italiana;
- f) che il beneficiario non ha riportato condanna che lo privi, in tutto o in parte del godimento della pensione, per i reati contemplati dal Codice penale, e dagli articoli 46 e 49 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;
- g) inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di reversibilità o di intestata-

ria di assegno di integrazione, che essa conserva tuttora lo stato vedovile o nubile;

h) che le condizioni indicate alle lettera d), e) ed f) sussistono anche per i figli e gli orfani di ambo i sessi, minorenni o inabili al lavoro, i quali siano intestatari di assegni di integrazione.

ART. 4.

Le firme dei Podestà sui certificati di cui all'articolo 3, quando questi sono prodotti fuori della giurisdizione del comune in cui furono rilasciati, devono essere, a cura dei pensionati, fatte legalizzare dal Luogotenente generale in Albania di Sua Maestà il Re Imperatore o dai Capi degli Uffici provinciali che ne dipendono, le cui firme, quando i documenti siano inviati fuori del Regno di Albania, devono essere legalizzate dal Ministero italiano degli affari esteri.

La legalizzazione da parte del Ministero italiano degli affari esteri non occorre, se il certificato viene trasmesso direttamente alla Intendenza di Finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, dalla Luogotenenza generale o dagli Uffici provinciali sopra indicati.

ART. 5.

I cittadini albanesi analfabeti sono autorizzati ad apporre, in luogo della firma, la propria impronta digitale sulle istanze, sui certificati d'iscrizione delle pensioni, sui certificati di cui all'articolo 3, sulle dichiarazioni di ricevuta dei pagamenti loro effettuati dall'Italia e su qualsiasi altro documento da produrre all'Amministrazione dello Stato italiano.

L'impronta digitale deve essere convalidata dalla firma di due testimoni.

ART. 6.

Per tutto quanto non è disposto nella presente legge si applicano le norme vigenti in Italia per il pagamento delle pensioni di guerra.

ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 26 agosto 1939-XVIII, data dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 1939-XVIII, n. 1115, circa la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane.

Norme da applicarsi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per i pagamenti in Francia, Tunisia, Algeria, Marocco francese e Tangeri delle pensioni e degli altri assegni fissi personali ai cittadini italiani colà residenti. (2161)

ART. 1.

I pagamenti delle pensioni e degli altri assegni fissi personali a carico dei bilanci dello Stato, delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti nelle zone della Francia occupata o non occupata dagli eserciti italo-germanici, esclusa la Corsica, saranno effettuati con le modalità ordinarie, su presentazione del certificato di cui all'articolo 3, che deve essere rilasciato, rispettivamente, dai Regi Consoli o — fino a quando non saranno riaperti i Regi Consolati italiani — dai delegati della Commissione italiana di armistizio con la Francia.

Per le località in cui non funzionano stabilimenti degli Istituti corrispondenti del Tesoro, questi sono autorizzati ad effettuare i pagamenti, anzichè in contanti, mediante assegni bancari da intestarsi a beneficiari, cui sono recapitati per il tramite dei competenti Regi Consolati italiani o, dove questi non siano stati ancora riattivati, delle Delegazioni della Commissione italiana di armistizio con la Francia.

Gli assegni bancari sono emessi al netto delle spese postali occorrenti per loro spedizione agli uffici indicati nel precedente comma.

Qualora gli assegni bancari non possano, per qualsiasi motivo, essere consegnati agli intestatari, sono restituiti per l'annullamento degli Uffici destinatari ai corrispondenti del Tesoro che li hanno rilasciati.

In quest'ultimo caso, al recupero delle anzidette spese postali provvede l'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, addebitandone l'importo agli intestatari degli assegni bancari annullati, sui conti correnti delle rispettive pensioni.

ART. 2.

I beneficiari residenti in Tangeri delle pensioni e degli altri assegni fissi personali indicati all'articolo 1 possono ottenere il pagamento di quanto loro dovuto, presso il Regio Consolato italiano colà residente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Nei casi previsti all'articolo 2, il Regio Console italiano residente a Tangeri, alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, invia, per ciascun beneficiario, previ gli opportuni accertamenti, alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, un certificato attestante:

- a) il cognome e il nome del beneficiario;
- b) il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
- c) il bilancio cui l'assegno fa carico;
- d) che il beneficiario è vivente;
- e) che il beneficiario non ha perduto la cittadinanza italiana, nè acquistato una cittadinanza straniera ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 108, del Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295 e del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

f) che il beneficiario non ha riportato condanna che lo privi in tutto o in parte del godimento della pensione, ai termini del Codice penale, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

g) inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di reversibilità o di intestataria di quota o di assegno di integrazione, che essa conserva tuttora lo stato vedovile o nubile.

Le indicazioni di cui alle lettere d), e) ed f) debbono essere date anche per i figli e gli orfani d'ambo i sessi, minorenni o inabili al lavoro, che siano intestatari di quota o di assegni di integrazione.

ART. 4.

L'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, non appena abbia ricevuto i certificati di cui all'articolo 3, invia al Regio Console italiano residente a Tangeri, un elenco in doppio esemplare, contenente l'indicazione dei beneficiari, ai quali debbono essere effettuati i pagamenti, della rata a cui questi si riferiscono e dell'importo in lire a ciascun beneficiario dovuto.

La stessa Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, chiede la disposizione dei fondi occorrenti al Portafoglio dello Stato, il quale provvede a rimetterli, nella valuta del luogo di pagamento al Regio Console predetto, previo benestare del Ministero per gli scambi e per le valute, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 14 marzo 1938-XVI.

Il Console effettuerà i pagamenti ai beneficiari in valuta locale, al cambio di acquisto che gli sarà indicato dal Contabile del Portafoglio.

ART. 5.

Il Regio Console residente a Tangeri, dopo aver corrisposto le somme dovute ai beneficiari degli assegni in parola, che ne rilasciano ricevuta su di un esemplare dell'elenco, indicato all'articolo 4, esegue le opportune annotazioni, circa la data e l'importo del pagamento a ciascuno effettuato, sia sul certificato di iscrizione della pensione, che deve essere lasciato in possesso dell'intestatario, sia sul secondo esemplare dell'elenco stesso, che deve essere restituito alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, mentre il primo esemplare, contenente la dichiarazione di ricevuta dei beneficiari, è dallo stesso Console trattenuto, per suo disarcico, nei propri atti.

ART. 6.

Qualora si verifichi per qualche pensionato uno degli eventi che importi estinzione, decadenza, sospensione o riduzione del diritto all'assegno, il Regio Console in Tangeri ne sospende il pagamento, ritira dalle persone che ne sono in possesso il certificato di iscrizione e annota, sui due esemplari dell'elenco di cui agli articoli 4 e 5, la causa della cessazione, sospensione o riduzione dell'assegno e la data da cui queste decorrono.

ART. 7.

Nei casi di sospensione dei pagamenti degli assegni per gli eventi indicati all'articolo 6, il Regio Console in Tangeri allega i relativi certificati di iscrizione all'elenco destinato all'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, alla quale saranno inoltre restituiti, nei modi di regola, i fondi non erogati, per il versamento del corrispondente importo in valuta italiana ai bilanci delle Amministrazioni di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Per i pagamenti delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, in Corsica, Tunisia, Algeria e nel Marocco francese si osserveranno le norme indicate nei precedenti articoli 2 a 7. All'uopo sono assegnate, ai delegati residenti colà della Commissione di armistizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

con la Francia, le attribuzioni che nei detti articoli sono conferite al Regio Console in Tangeri.

ART. 9.

La presente legge avrà vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Durante questo tempo rimane sospeso il corso della prescrizione delle rate maturate e maturande sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali, i cui beneficiari si trovino nelle condizioni contemplate negli articoli 1, 2 e 8.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza. (2188)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derrate ortofrutticole e dei prodotti ittici. (2191)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derrate ortofrutticole e dei prodotti ittici.

Modifica all'articolo 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (2192)

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, e composto del Segretario del Partito nazionale fascista, Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

Proroga del termine di cui all'articolo 22, sesto comma, del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito e modificato con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, concernente l'istituzione di un'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (2199)

ARTICOLO UNICO

Il termine di cui al comma 6° dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, è prorogato fino al 31 dicembre 1943-XXII.